

CCLXXXVII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 23 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.	PAG.	
Congedi:		Disegno di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):	
PRESIDENTE	10819	PRESIDENTE	10845
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato):		Proposte di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):	
PRESIDENTE	10819	PRESIDENTE	10845
Commemorazione:		Sui lavori della Camera:	
MARTINO GAETANO	10820	PRESIDENTE	10845
Proposta di legge di iniziativa parlamentare (Discussione):		CARPANO MAGLIOLI	10845
Senatori SALOMONE ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948 (434)	10820	GULLO	10845
PRESIDENTE	10820	MATEUCCI	10845
BETTIOL GIUSEPPE	10820		
PICCIONI, <i>Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio</i>	10820	La seduta comincia alle 10.	
CAPALAZZA	10820	MAZZA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana. (E approvato).	
Proposta di legge costituzionale di iniziativa parlamentare (Discussione):		Congedi.	
LUCIFREDI ed altri: Proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali (699)	10821	PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Ambrosini, Bartole, Bianchini Laura, Brusasca, Gatto, Moro Francesco, Pagnelli, Pallenzona, Pastore, Storchi e Tommasi. (Sono concessi).	
PRESIDENTE	10821, 10842	Trasmissione dal Senato di disegni di legge.	
DE MARTINO FRANCESCO	10821	PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera i disegni di legge:	
DOMINÈDÒ	10822	« Proroga al 30 giugno 1950 della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennità caro-pane e di altre spese ». (Approvato da quella V Commissione permanente) (717);	
TARGETTI	10823, 10842	« Modifica dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1936, n. 1226, relativo alla liquidazione	
LUCIFREDI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	10823, 10836		
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	10824, 10840		
CORONA ACHILLE, <i>Relatore di minoranza</i>	10824		
MARTINO GAETANO	10825		
AMADEO	10829		
TESAURO	10830		
GULLO	10831		
ROBERTI	10833		
POLETTO	10843		
SPATARO	10844		
PALAZZOLO	10844		
TOSATO, <i>Presidente della Commissione</i>	10844		
COCCO ORTU	10844		

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

del premio di previdenza per gli iscritti alla « Cassa sottufficiali » della Marina militare ». (Approvato da quella IV Commissione permanente) (718);

« Autorizzazione della spesa di lire 45 milioni per l'esecuzione di lavori urgenti di risanamento e di restauro ai Monumenti ossari di Oslavia e del Montello ». (Approvato da quella IV Commissione permanente) (719);

« Assegnazione di 100 milioni sul bilancio del Ministero della difesa per lo smantellamento delle opere difensive lungo i confini ». (Approvato da quella IV Commissione permanente) (720).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Commemorazione.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Onorevoli colleghi, mi giunge notizia che ieri a Taormina — sua città natale — è deceduto l'onorevole Saro Cutrufelli, già deputato della Camera prefascista per tre legislature, la XXIII, la XXV e la XXVI.

Fu democratico sincero e onesto e non aderì mai al fascismo, che osteggiò apertamente.

Io credo di interpretare il pensiero e il sentimento di tutti i colleghi inviando alla memoria di Saro Cutrufelli un commosso saluto. (*Segni di consentimento*).

Discussione della proposta di legge: Senatore Salomone ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948. (434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato dei senatori Salomone, Cingolani, Vaccaro, Palermo, Gasparotto, Berlinguer, Persico, Macrelli, Caminiti, Grisolia, Lanzetta, Tamburrano, Molè Enrico, Labriola e Venditti: Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Nulla. La Commissione ha esaminato attentamente la proposta di legge e l'ha approvata all'unanimità.

PRESIDENTE. Il Governo ha osservazioni da fare?

PICCIONI, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio*. Nessuna osservazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nelle disposizioni penali del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, sempre che la pena comminata non superi nel massimo la reclusione per anni cinque e la multa di lire ventimila.

« Per gli stessi reati, per i quali non sia ammissibile l'amnistia, è delegato a concedere il condono della pena detentiva nei limiti di tre anni e della pena pecuniaria per lire ventimila ».

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Il mio gruppo voterà a favore di questo provvedimento di amnistia, il quale tuttavia non risponde alle esigenze e alle richieste del paese e neppure agli impegni solenni che sono stati presi dal Governo, specialmente in materia di reati cosiddetti agrari.

Noi avremmo desiderato che, in occasione di questo provvedimento di amnistia e di condono, si fosse tenuto particolarmente conto dei reati che sono stati commessi in quella grandiosa e spontanea manifestazione popolare che è seguita al fatto criminoso del 14 luglio dell'anno scorso. Invece, non si è potuto arrivare a questo per le lungaggini della discussione e, forse, anche per qualche altro motivo; di guisa che la nostra proposta di iniziativa parlamentare, che è stata presentata fin dall'ottobre 1948, ancora langue e si trascina nelle strettoie e nelle secche della istruttoria dinanzi alla Commissione parlamentare.

Noi desideriamo inoltre far notare come, anche per quanto riguarda questa così ristretta amnistia, si rilevano antinomie e contraddizioni evidenti: perché, mentre da un lato si concede amnistia fino a 5 anni e condono fino a 3 anni per reati anche gravi che siano in violazione del testo unico sulle elezioni, dall'altra parte non si concede né amnistia né condono per reati assai più lievi e anche di minima importanza e di minimo rilievo, quali

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

possono essere stati — ad esempio — quelli di diffamazione a mezzo della stampa o di ingiurie private o magari di percosse che, essendo stati pure commessi in occasione e a causa delle elezioni, non sono peraltro previsti dalla legge speciale sulle elezioni, ma sono previsti dalla legge penale comune o da altre leggi speciali.

Noi approviamo, però, l'interpretazione che è stata data dalla Commissione e che è stata registrata dall'onorevole Amatucci nella sua relazione, secondo cui le parole iniziali del secondo comma, che suona: « Per gli stessi reati, per i quali non sia ammissibile l'amnistia, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere il condono della pena detentiva nei limiti di tre anni e della pena pecuniaria per lire 20 mila », debbano essere intese precisamente così: che il condono deve comprendere tutti i reati per i quali l'amnistia non può essere concessa sia perché la legge, nel massimo, commina una pena superiore a cinque anni, sia anche perché non vi siano le condizioni soggettive per ottenere l'amnistia. In altre parole allorché sia l'entità della pena sia i precedenti penali dell'imputato impediscano l'applicazione dell'amnistia, in entrambi questi casi, dice la relazione, secondo la volontà della Commissione, come pure, penso, della Camera, deve essere applicato il condono. Di tale precisa interpretazione della legge di delegazione dovrà tener conto il decreto del Presidente della Repubblica.

Con queste precisazioni e con queste riserve noi approviamo il provvedimento di legge che viene sottoposto al nostro voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la proposta di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge costituzionale Lucifredi ed altri: Proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali. (699).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge costituzionale dei deputati Lucifredi, Tosato, Migliori, Angelucci Nicola, Arcangeli, Bovetti, Carignani, Conci Elisabetta, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Dosssetti, Fabriani, Gatto, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Melloni, Molinaroli, Numeroso, Poletto, Quintieri, Resta, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Spataro, Tozzi

Condivi e Tupini: Proroga del termine per la effettuazione delle elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali (699).

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. A nostro parere, la Camera non può passare alla discussione del disegno di legge perché in nessuna maniera la Camera oggi si trova nella possibilità di sanare un'illegalità che si è determinata allorché è stata violata la norma VIII delle disposizioni transitorie della Costituzione. La Camera non si trova nella possibilità, mediante un qualsiasi disegno di legge, sia ordinario, sia di carattere costituzionale, di eliminare una illegalità, se non ponendo termine agli effetti di esso.

La VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione è stata riconosciuta dalla stessa maggioranza come una norma avente valore costituzionale: tanto è vero che la legge Bergmann, la quale stabiliva un termine diverso da quello previsto dalla Costituzione per le elezioni dei consigli regionali, fu considerata, da coloro che la proposero e da coloro che l'approvarono, come l'attuazione di una norma costituzionale.

Quindi non vi è alcun dubbio che, a giudizio del Parlamento, la norma VIII delle disposizioni transitorie della Costituzione è una norma d'ordine costituzionale. Che cosa si è determinato? Si è determinato che il termine stabilito da questa norma non è stato osservato. Non è questa la sede per entrare nella ricerca delle cause che hanno prodotto questa inosservanza. Il fatto è che l'inosservanza vi è stata. Secondo noi la legge Bergmann è un espediente esso stesso illegale, nel senso che con questa legge non è vero che si indicavano le elezioni, ma si stabiliva un termine diverso da quello della Costituzione. Quindi, in virtù di questa legge, non si riparò in alcun modo all'inosservanza in cui si era caduti rispetto alla norma VIII della Costituzione; perciò lo stato giuridico nel quale noi versiamo è quello di una violazione della norma costituzionale.

« Possiamo oggi con una legge, anche di carattere costituzionale, eliminare una situazione giuridica già determinatasi? Possiamo eliminare una violazione di diritto che si è verificata, quando il termine legale è ormai trascorso? A nostro parere, noi non possiamo, mediante un qualsiasi norma di ordine legislativo, sanare una situazione illegale.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

Se poi seguiamo l'interpretazione che fu data da coloro che approvarono la legge Bergmann, cioè che questa legge osservava essa medesima la norma costituzionale, in quanto indicava le elezioni, anche se questa tesi fosse vera, non si giungerebbe ad altre conseguenze; perché sarebbe assurdo, dopo aver deciso in Parlamento di attuare la Costituzione nel modo che la legge Bergmann prevedeva, accorgersi oggi di dovere modificare quella norma costituzionale, prevista dalla disposizione VIII, alla quale proprio la legge Bergmann credette di dare esecuzione.

Il vero è che, quando si determina una situazione illegale, non vi è altro modo per ripararvi che quello di farne cessare al più presto possibile gli effetti.

Non possiamo negare che vi è stata violazione della legge; abbiamo una sola possibilità, quella di limitare nel tempo gli effetti illegali della violazione di legge.

Per questa specifica ragione noi riteniamo che qualsiasi provvedimento che tenda a prorogare nel tempo questi effetti, che sono inizialmente illegittimi, sia di per se stesso una nuova violazione di legge.

Non vi è altra possibilità, per porre termine al più presto possibile a questa situazione illegale, che procedere alle elezioni.

Quindi, noi proponiamo che la Camera respinga la proposta di legge Lucifredi, per le ragioni che ho avuto l'onore di illustrare.

PRESIDENTE. Ella non deve dire « respinga », ma « non discuta ».

DE MARTINO FRANCESCO. La parola ha tradito il pensiero. Dunque, proponiamo che la Camera non discuta la proposta di legge Lucifredi e stabilisca di passare nel più breve tempo possibile alla approvazione della legge elettorale per l'applicazione della norma VIII; tanto più che dalle stesse dichiarazioni fatte dal ministro dell'interno nella seduta del 19 dicembre 1948 su questo argomento risulta che, se il Parlamento avesse avuto allora la possibilità di approvare la legge elettorale, non vi sarebbe stato bisogno dell'espedito della legge Bergmann. Diceva il ministro dell'interno: « In base al disegno di legge elettorale da noi presentato, fissato l'organo che indice le elezioni, il Governo avrebbe il dovere di indire le elezioni ». Se allora l'onorevole Scelba riconosceva che, se il Parlamento avesse avuto il tempo necessario a disposizione per approvare questa legge elettorale — eravamo allora al 19 dicembre 1948 — le elezioni si sarebbero potute svolgere, argomentando da questa stessa dichiarazione siamo in diritto di affermare che il Parlamento

aveva il dovere, e aveva il tempo, prima del termine ormai stabilito dalla legge Bergmann, di procedere all'approvazione della legge elettorale, e quindi di porre in essere l'unica condizione necessaria per le elezioni. Ecco l'unica possibilità, che esiste, di sanare gli effetti dei precedenti provvedimenti: cioè approvare la legge elettorale ed indire subito le elezioni per i consigli regionali e per gli organi elettivi delle amministrazioni provinciali. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole De Martino Francesco ha sollevato una questione pregiudiziale: chiede cioè che la Camera non debba discutere questa proposta di legge. A norma dell'articolo 93 del regolamento, possono parlare soltanto due deputati, compreso il proponente, in favore, e due contro.

DOMINEDO'. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDO'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se ho ben compreso l'impostazione dell'onorevole De Martino, egli in sostanza dice che della materia delle elezioni regionali non si abbia qui a parlare, in quanto noi già saremmo sul terreno della violazione costituzionale, e di conseguenza non si dovrebbe oggi che dar luogo alla esecuzione di quanto previsto dalla Costituzione, senza ritornare sulla materia con deliberazione alcuna, né di carattere costituzionale, né di carattere ordinario. Questo in via pregiudiziale.

Perché la pregiudiziale fosse calzante, noi dovremmo, quindi, dare per dimostrato che qui ci muoviamo sul terreno della illegittimità: che, cioè, già stiamo sul terreno della infrazione costituzionale. Mi sia permesso di dissentire con tutta nettezza da questa impostazione: con tutta nettezza, dico, quale che debba essere la soluzione da dare successivamente al problema della definizione dell'attuale materia con una determinata forma o con un'altra forma.

Che pregiudizialmente noi non stiamo sul terreno della infrazione costituzionale, emerge da tutto l'iter dei nostri lavori, e cioè delle deliberazioni che il Parlamento motivatamente e sovraneamente ha preso in materia. Io credo superfluo indugiare su questo punto, tanto esso è fondamentalmente chiaro e tanto fu posto in evidenza nelle discussioni che, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, precedettero l'approvazione della legge Bergmann. Non si spostò allora il termine previsto dalla disposizione VIII della Costituzione; non lo si spostò, precisamente perché si indissero entro il termine le elezioni: e il dibattito, allora approfondito, pose con tale evidenza il

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

distacco concettuale fra indizione ed esecuzione, che io credo di non dover oltre indugiare sul tema per il rispetto che porto a questa Assemblea. Noi, di conseguenza, stiamo sul terreno dell'osservanza costituzionale. E questo valga per quanto concerne il fondamento della pregiudiziale.

Successivamente noi approfondiremo il merito per vedere come meglio disciplinare questa situazione. Essendo state indette le elezioni entro il termine, in osservanza della disposizione VIII delle norme transitorie della Costituzione, e trovandoci a tutt'oggi dinanzi a una situazione oggettiva di inesistenza dei presupposti cui è connessa l'esecuzione di quanto fu indetto, mancando cioè il complesso delle leggi che costituiscono il presupposto essenziale delle elezioni, e questo certamente non per colpa di alcuno, ma perché l'insieme delle cose ci ha necessariamente portati a una non completa formazione di questi presupposti legislativi, in vista di tutto ciò, dico, noi studieremo l'ulteriore problema di merito. Cioè, avendo indetto entro il termine, ma mancando ancora oggettivamente alcuni presupposti che rendano possibile dare esecuzione a quella indizione che resta valida, vedremo se sia il caso, o non, di spostare uno degli elementi della indizione, la quale resta perfetta nei suoi presupposti e nella sua forza normativa. Si vedrà se sia il caso di affrontare la materia con la forma che la Commissione ha creduto di dover adottare, con uno scrupolo giuridico di cui dobbiamo darle atto, la forma costituzionale. Probabilmente essa ha lo scopo di tagliare in radice i dubbi che sorgono in materia mentre altri fra noi pensa che sia sufficiente la legge ordinaria, come esamineremo a suo tempo più profondamente.

La Camera deciderà sovraneamente su questo punto, mentre è certo che adesso la materia può essere affrontata nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Onde chiedo il ri- getto della pregiudiziale avanzata dall'onorevole De Martino. (*Applausi al centro*).

TARGETTI. Chiedo di parlare a favore della pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io invidio quei colleghi che hanno applaudito l'egregio onorevole Dominedò, perché hanno dimostrato di aver capito quello che io non sono riuscito a capire.

DOMINEDO'. Di chi la colpa?

TARGETTI. Onorevole Dominedò, la colpa non può essere mai sua, data l'acutezza

della sua mente. La colpa è della causa che ella sostiene. Non vi è valore purtroppo di avvocato che possa trasformare in buona una causa cattiva, e questa è proprio cattiva. Onorevole Dominedò, io temo che queste benedette regioni, col gran parlare che se ne fa, finiscano col creare della confusione nelle nostre menti. Tra l'altro, non si arriva più a capire neppure chi tra voi, colleghi della maggioranza, è favorevole e chi è contrario alle regioni. Almeno, prima, si conosceva il vostro orientamento. Oggi non ci si raccapezza più, e questa confusione si proietta anche in questa discussione.

I senatori Bergmann e Conti avranno certo commesso nella loro vita altri peccati, ma forse il peccato meno perdonabile è quello che hanno commesso con la presentazione di quella loro legge, sotto nessun aspetto difendibile. L'onorevole Dominedò mi pare che abbia detto che con quella legge abbiamo dato esecuzione alla norma VIII delle disposizioni transitorie della Carta costituzionale...

DOMINEDO'. Ci siamo messi sul terreno dell'esecuzione, la quale ha un suo iter.

TARGETTI. Onorevole Dominedò, giacché ella ha detto che noi abbiamo dato esecuzione alla norma VIII delle disposizioni transitorie, non si può più dire che siamo in cammino. Siamo già arrivati a casa... Se una norma della Costituzione ha già avuto esecuzione, per quale miracolo potete oggi parlare di una norma costituzionale in questo momento, su questo punto? Non importa essere profondi in diritto costituzionale. Il suo ragionamento, me lo permetta onorevole Dominedò, è assolutamente contraddittorio. Le ragioni per le quali ella si oppone alla nostra pregiudiziale sono ragioni inesistenti, perché ella ammette che quella norma costituzionale sia già stata eseguita. Quindi, tutta la sua costruzione non può resistere.

Per concludere, noi ci associamo alla pregiudiziale dell'onorevole De Martino, salvo poi ad esprimere il nostro parere sul merito della proposta di legge, se la pregiudiziale stessa venisse respinta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della maggioranza della Commissione sulla pregiudiziale De Martino?

LUCIFREDI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione si dichiara contraria a questa pregiudiziale, per le ragioni già esposte dell'onorevole Dominedò e perché la proposta De Martino tenderebbe a riaprire in questa sede una discussione che già si è svolta ed esaurita, in occasione della discussione della legge Bergmann, nelle se-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

dute del 19 e del 20 dicembre. Mi permetto di ricordare a questo riguardo che in tale occasione venne presentato alla Camera, da parte dell'onorevole Gullo, un ordine del giorno così formulato: « La Camera, considerato l'evidente carattere incostituzionale della proposta di legge sulle elezioni regionali e provinciali, il quale vieta che la proposta stessa sia sottoposta a votazione, passa all'ordine del giorno ». Di questo ordine del giorno si discusse, ed esso venne respinto. La volontà sovrana delle due Camere si affermò nel senso che la legge Bergmann era legge di attuazione della Costituzione della Repubblica italiana.

Riaprire oggi questa questione, e dire che siamo in un stato di violazione costituzionale, perché la legge Bergmann era anticostituzionale, è una questione che, a mio parere, non potrebbe neppure essere messa in discussione in questo momento, perché vi si dovrebbe opporre una precisa preclusione.

Comunque, anche indipendentemente da questo, la proposta è destituita di ogni fondamento di merito, perché la legge Bergmann, attuando la Costituzione, ha fatto sì che oggi noi siamo in stato di perfetta osservanza della Costituzione stessa. Il problema potrà, in ipotesi, delinearsi quando, scaduto il termine previsto dalla legge Bergmann, le elezioni regionali e provinciali eventualmente non siano effettuate. Questo termine è quello del 30 ottobre prossimo venturo. Voi non potete impedirci, onorevoli colleghi dell'opposizione, di prendere in anticipo, rispetto a questa data, tutte quelle deliberazioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni regionali e provinciali che possano far sì che, come non vi è violazione della Costituzione oggi, violazione della Costituzione non abbia ad esservi neppure domani.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo invita la Camera a non approvare la proposta De Martino. La Camera approvò a suo tempo la legge Bergmann, nonostante l'eccezione di incostituzionalità, ritenuta infondata.

Si tratta ora di stabilire se entro il 30 ottobre del 1949 è possibile attuare le elezioni regionali. Evidentemente spetta alla Commissione il dircelo, perché non è possibile fare elezioni se non sono approvate le leggi riguardanti l'organizzazione regionale ed il sistema elettorale. Devo ricordare a questo riguardo che il Governo, fin dal 10 dicembre 1948, presentò disegni di legge, sia sulla organizzazione delle regioni sia sul sistema

elettorale da seguire. La Commissione sta svolgendo un accurato lavoro di elaborazione dei disegni di legge. Ora, se la Commissione dice che non è in grado di presentare alla Camera i progetti di legge e che le Camere non possono approvarli prima del 30 ottobre, mi pare che manchi il presupposto, richiesto dall'articolo 122 della Costituzione, per fare le elezioni. In sostanza, si tratta di vedere se possiamo fare le elezioni prima del 30 ottobre 1949 o se dobbiamo rinviare il termine.

L'onorevole De Martino vorrebbe invalidare la legge Bergmann, che è legge dello Stato. Chiedo alla Camera che voglia respingere la proposta dell'onorevole De Martino.

CORONA ACHILLE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE, *Relatore di minoranza*. La minoranza della Commissione appoggia la proposta De Martino perché la Camera non passi alla discussione sulla proposta di legge presentata dall'onorevole Lucifredi. La nostra affermazione è confortata dal fatto che non possiamo essere rimasti convinti delle argomentazioni esposte dall'onorevole ministro di grazia e giustizia e dall'onorevole Dominedò. Mi sembra che vi sia una contraddizione formale tra quanto l'onorevole Lucifredi ha sostenuto e quanto invece, a difesa della loro tesi, hanno sostenuto il ministro di grazia e giustizia e prima di lui l'onorevole Dominedò. Si dice infatti che la legge Bergmann ha attuato la norma VIII delle disposizioni transitorie. Ora, se ha attuato la norma VIII delle disposizioni transitorie, non c'è più la possibilità di effettuare di questa norma VIII una diversa applicazione. Essa è stata attuata, accettando la tesi della stessa maggioranza, fissando il termine al 31 ottobre 1949, per le elezioni. Ora, proprio perché la norma è stata così attuata non è più possibile che la Camera sposti il termine fissato dalla legge Bergmann.

D'altra parte è lo stesso argomento addotto dall'onorevole Lucifredi che dovrebbe convincere la Camera dell'esattezza della tesi sostenuta dall'onorevole De Martino. Proprio perché l'onorevole Lucifredi sostiene che all'epoca in cui abbiamo discusso la legge Bergmann abbiamo stabilito di dare esecuzione alla disposizione VIII, è chiaro che noi non possiamo più ritornare sull'argomento con una legge di carattere normale, né con una legge di carattere costituzionale. In caso contrario, confesseremmo in primo luogo che con la legge Bergmann abbiamo commesso una violazione della Costituzione — come sostene-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

va l'opposizione — e in secondo luogo che oggi, volendo spostare la data delle elezioni, intendiamo commettere un'altra violazione della Costituzione.

Per queste ragioni credo che la Camera non possa fare altro che accedere alla proposta De Martino, invitando la Commissione a presentare all'Assemblea al più presto i disegni di legge necessari per indire entro il termine stabilito le elezioni regionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta pregiudiziale dell'onorevole De Martino Francesco.

(Non è approvata).

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Signor Presidente, io non ho, in realtà, l'intenzione di presentare una seconda pregiudiziale: ho presentato un emendamento che ritengo debba essere discusso preliminarmente. Tale emendamento è diretto a sopprimere la parola « costituzionale » nella intestazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Indubbiamente si tratta di una questione preliminare, ma il suo emendamento, pur non proponendo una questione pregiudiziale tecnica, pone tuttavia sul tappeto una questione pregiudiziale sostanziale.

MARTINO GAETANO. Io mi permetterei appunto di distinguere tra questione preliminare e questione pregiudiziale. La pregiudiziale importa che un argomento non abbia a discutersi, ed in tal caso soltanto due oratori possono parlare in favore e due contro (a norma dell'articolo 93 del regolamento). Viceversa la discussione preliminare di un emendamento (che va discusso preliminarmente anche perché concerne l'intestazione della legge) non impedisce che chiunque lo desideri possa prendere la parola: la discussione potrà essere dunque — come a parer mio è necessario — veramente approfondita.

PRESIDENTE. D'accordo.

MARTINO GAETANO. Io non appartengo, onorevoli colleghi, al novero di quegli « autorevoli cultori di discipline giuridiche », cui si riferisce nella sua relazione l'onorevole proponente, i quali, secondo quanto egli ci fa sapere, sostengono la tesi che le norme transitorie della Costituzione, ed in particolare la norma VIII, non hanno carattere costituzionale ma sono invece equiparabili a leggi ordinarie. Non appartengo al novero di questi autorevoli giuristi e tuttavia mi sento in certo

modo chiamato in causa anch'io, poiché il 20 dicembre 1948, quando la Camera discusse la legge Bergmann, ebbi appunto a sostenere la tesi che la norma VIII transitoria della Costituzione non può essere ritenuta di carattere costituzionale. Mi trovai allora in buona compagnia dato che, dopo di me, l'onorevole ministro dell'interno espresse analogo avviso, esplicitamente dichiarando che anche secondo il parere del Governo la norma VIII della Costituzione non può essere considerata come norma costituzionale.

Ecco dunque la ragione per cui io intervengo in questo dibattito e presento l'emendamento che ho già annunciato, diretto a sopprimere nell'intestazione la parola « costituzionale »; ecco perché io sostengo che la proroga della data fissata colla legge Bergmann debba avvenire mediante legge ordinaria e non già mediante legge costituzionale.

Accennavo all'inizio che, a parer mio, è indispensabile che siffatta questione venga discussa dalla Camera preliminarmente: se infatti non di una legge ordinaria deve trattarsi, sibbene di una legge costituzionale, nulla potrà impedire che la discussione abbia ad espandersi. Potrà il Presidente, nella sua discrezionalità, respingere emendamenti all'articolo unico della proposta di legge che ci è stata presentata qualora egli ritenga che si tratti di diversa materia, ma non potrà, in nessun caso, impedire, io penso, che coloro i quali in questa discussione intervengono abbiano a discutere pure il merito del titolo V della Costituzione. Sarà quindi opportuno, per l'economia dei nostri lavori, che questo si faccia, che cioè si discuta e si decida preliminarmente sulla questione che io ho proposto.

Dopo quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Dominedò, cui si è associato — si badi bene — l'onorevole relatore, e dopo quanto hanno detto pure l'onorevole Targetti e il relatore di minoranza, io potrei addirittura rinunciare a svolgere il mio emendamento, sicuro che tutta la Camera darà ad esso voto favorevole. E fino a questo punto, onorevole Targetti, a me riesce di comprendere bene, nonostante i miei mezzi intellettivi siano inferiori ai suoi: comincerò io pure a non comprendere più, invece, quando l'onorevole relatore si leverà a contestare la mia tesi, dimenticando di avere aderito agli argomenti dell'onorevole Dominedò. L'onorevole Dominedò ha detto che ormai non può più discorrersi della natura delle norme transitorie della Costituzione, e particolarmente della VIII, poiché la questione deve intendersi esaurita. Comunque possa pensarsi in proposito, è certo che già noi ab-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

biamo obbedito a quella norma indicando le elezioni. Ciò che ora occorre prorogare è la data della celebrazione delle elezioni stesse, data contenuta in una legge ordinaria.

E che cosa ha detto l'onorevole Targetti, con la sua acutezza e perspicacia abituale? Egli ha detto che, se questa norma più non esiste (come non esiste), non si capisce perché occorra una legge costituzionale per prorogare la data delle elezioni.

Orbene, io potrei dunque fare a meno di esporre, sia pure brevemente, come mi propongo, le considerazioni che mi inducono a raccomandare il mio emendamento alla vostra approvazione. E tuttavia una succinta esposizione dei principali argomenti che militano a favore della mia tesi potrà forse rivelarsi non del tutto superflua.

Perché noi dobbiamo fare una legge costituzionale? Non già per prorogare il termine previsto dalla Costituzione, ma per prorogare quello fissato dalla legge Bergmann, la quale è una legge ordinaria. Ma non sono forse suscettibili « tutte » le leggi ordinarie di essere modificate con la ordinaria procedura dal Parlamento? Non so rendermi conto del perché si debba « tagliare in radice il dubbio » (come diceva poc'anzi l'onorevole Dominedò), se dubbio non esiste. Il titolo ed il contenuto della proposta di legge sono in proposito di una chiarezza assoluta; e l'onorevole Lucifredi ha, egli stesso, nelle sue due relazioni (quale proponente prima e quale relatore di maggioranza dopo) assai lucidamente spiegato la differenza che esiste fra la indizione e l'effettuazione (come egli dice, o la « celebrazione », come io preferirei, forse, dire) delle elezioni. Noi abbiamo già con la legge Bergmann indetto queste elezioni; ora dobbiamo solo modificare il termine che in detta legge esiste per la celebrazione di esse. Orbene, nella nostra discussione a me pare che alla legge Bergmann noi dobbiamo e possiamo riferirci: e non più alla norma VIII delle disposizioni transitorie della Costituzione, la quale più non esiste.

Però, ecco che interviene l'acume giuridico dell'onorevole relatore, al quale debbo dar atto che io sono sinceramente ammirato per l'eleganza e per la sottigliezza della sua tesi.

Dice, dunque, l'onorevole Lucifredi che la norma VIII della Costituzione conferiva la potestà di indire le elezioni al potere esecutivo od al potere legislativo e che questa potestà si è esaurita con l'atto da noi compiuto, cioè con l'approvazione della legge Bergmann.

Di modo che oggi, volendo ritornare sulla questione, occorre che questa potestà sia nuovamente conferita all'organo legislativo od all'organo esecutivo dal potere costituente: in altri termini occorrerebbe una legge costituzionale. Ma dove sta scritto tutto ciò? Contiene la norma VIII della Costituzione un cenno qualsiasi ad un conferimento di poteri quale l'onorevole Lucifredi immagina? Niente affatto. Al contrario, potrebbe chi volesse esercitare il suo spirito critico affermare addirittura che, se un senso aveva la legge Bergmann, era proprio questo: che, mancando nella Costituzione la definizione del potere cui spetta di indire le elezioni (e non essendoci precedenti in Italia in materia di elezioni regionali), bisognava che l'organo legislativo intervenisse per attribuire a se stesso od al potere esecutivo questa potestà. Ma, invero, la potestà di indire le elezioni era già posseduta non pure dall'organo legislativo, ma addirittura dall'esecutivo, nel nostro paese: non occorre affatto l'intervento di una norma costituzionale né di una legge ordinaria, perché fosse lecito al potere esecutivo esercitare questa potestà.

Infatti è sempre stato, nel nostro diritto pubblico, potere dell'esecutivo l'indire le elezioni; e anche nel caso delle elezioni regionali noi abbiamo già un precedente: durante la Costituente, quando cioè ancora la Costituzione non era entrata in vigore, noi eseguiamo le elezioni regionali in Sicilia, ed esse furono indette dal potere esecutivo.

Non esistono, dunque, dubbi in proposito: la potestà di indire le elezioni era già posseduta ed esercitata dal potere esecutivo. Il potere legislativo l'ha fatta propria ora, nel nostro caso, con la legge Bergmann; ma esso non l'ha ricevuta dal potere costituente. Manca dunque ogni base o presupposto logico alla elegante argomentazione giuridica dell'onorevole Lucifredi. Esaurita la potestà di indire le elezioni? Evidentemente no. Esaurita è, invece, la norma transitoria della Costituzione. Essa più non esiste: diede vita alla legge Bergmann e con quell'atto morì. Oggi noi siamo in presenza esclusivamente di una legge ordinaria, la quale contiene una data, la data della celebrazione delle elezioni: 30 ottobre 1949. Se vogliamo modificare questa data, dobbiamo farlo con legge ordinaria.

Ma dirò di più: non è necessaria nemmeno la legge ordinaria. Ed infatti v'è da domandarsi: forse questa data del 30 ottobre 1949 rappresenta un termine perentorio? Esistono forse delle sanzioni? V'è un pericolo di decadenza per cui, se entro quella data non

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

avremo fatto le elezioni, esse non potranno farsi mai più? Evidentemente no.

Se noi non modifichiamo la legge, che cosa accade? Accade che si potrà esporre l'esecutivo ad una censura politica. Ma l'esecutivo non può temere questa censura, perché non è colpa sua se le elezioni non si fanno, dato che esso ha presentato tempestivamente i disegni di legge di esecuzione al Parlamento. Se mai, la colpa è del potere legislativo che non le ha ancora approvate: per l'esecutivo non si può parlare nemmeno di censura. Che altro accade? Nient'altro che questo: aspetteremo che siano pronte le leggi di esecuzione perché l'esecutivo convochi i comizi elettorali per le elezioni. Comunque sia, è chiaro, è elementare, che non è necessaria una nuova legge costituzionale per spostare la data prevista dalla legge Bergmann.

Ma io non desidero insistere su queste che potrei chiamare giuristerie, nelle quali peraltro l'onorevole relatore, maestro di diritto, avrebbe con estrema facilità ragione di me. Io desidero piuttosto portare qualche argomento di indole pratica a sostegno della mia tesi.

Che cosa vogliamo fare noi oggi? Noi vogliamo fare in modo che prima del 30 ottobre 1949 si ponga riparo, con una nuova legge, all'inconveniente della impossibilità di dare esecuzione alla legge esistente. Questo vogliamo. Noi prevediamo che al 30 ottobre 1949 non si potranno fare le elezioni, e temendo che possa essere esposto a censura politica l'esecutivo, ci proponiamo di spostare questa data. Orbene, se questo è lo scopo, dobbiamo porci un quesito: avremo noi il tempo di approvare questa legge costituzionale entro il 30 ottobre? O quanto tempo sarà necessario per approvarla? Esaminiamo questo quesito.

Per l'articolo 138 della Costituzione occorre che la legge venga votata due volte, a distanza di tre mesi: la seconda dalla prima, dalle due Camere. Sono tre mesi per una Camera, sei mesi per le due Camere. Mi fa cenno di no l'onorevole Lucifredi. Onorevole Lucifredi, io conosco il pensiero dell'onorevole Tosato in proposito, pensiero che immagino sia pure il suo: che si possa, cioè, dopo la prima votazione, passare la proposta di legge all'altro ramo del Parlamento, e quindi, dopo che questo l'avrà approvata, farla tornare a noi per l'approvazione definitiva dopo i tre mesi. Accorgimento assai utile. Idea bellissima, che io sono anche disposto a sottoscrivere. Però, onorevole Lucifredi, non mi vorrà dire che basta il suo autorevole pa-

tere o quello di altri autorevoli membri della Commissione dell'interno perché si abbia una norma capace di produrre effetti giuridici. O non occorre tradurre questa interpretazione in una legge o quanto meno inserirla come norma scritta nei regolamenti delle due Camere? L'articolo 54 del regolamento del Senato non dice forse esplicitamente che la legge si trasmette all'altro ramo del Parlamento « dopo la sua approvazione »? E non deve forse il Presidente della Camera, quando trasmette la legge all'altro ramo del Parlamento, certificare che essa è già stata approvata dalla Camera? Orbene, noi sappiamo che per l'approvazione di una legge costituzionale non basta la prima votazione, ma occorre anche la seconda. E dice appunto l'articolo 138 della Costituzione che è proprio nella seconda votazione che viene approvata la legge: « La legge viene approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione ». Ora, si potrà discutere se questa norma sia veramente vincolante, si potrà discutere se con una legge ordinaria o con una norma dei regolamenti della Camera e del Senato si possa fare in modo che avvenga quello che l'onorevole Lucifredi auspica, e cioè che dopo la prima votazione il Presidente trasmetta questa legge all'altro ramo del Parlamento; ma è certo che, finché tutto ciò noi non avremo fatto, il Presidente non sarà in grado di eseguire la trasmissione se non dopo la seconda votazione. E questo mi sembra di un'evidenza che oserei dire banale! Noi saremo costretti, nelle attuali condizioni, ad aspettare che passino tre mesi, cioè che si faccia noi la seconda votazione prima di trasferire al Senato la proposta di legge: quindi sono tre mesi più tre mesi, cioè sei mesi.

Occorrono poi altri tre mesi per il *referendum*: i tre mesi previsti per la richiesta di esso dall'articolo 138 della Costituzione e dal disegno di legge che l'onorevole ministro guardasigilli da lungo tempo ha presentato a questa Camera e che però non è stato ancora da noi discusso ed approvato. La legge, dopo l'approvazione delle due Camere in seconda votazione, viene pubblicata: 500 mila elettori o 5 consigli regionali o un quinto d'una delle due Camere hanno tempo tre mesi per presentare la richiesta di *referendum*, e, finché i tre mesi non siano trascorsi, la legge non può essere legge, non può produrre alcun effetto giuridico.

Non basta. L'onorevole Lucifredi, che ha molta fiducia in se stesso e nei suoi colleghi, penserà probabilmente che nella seconda vo-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

tazione noi avremo nelle due Camere del Parlamento la maggioranza qualificata (la maggioranza di due terzi) che impedirà che il *referendum* abbia luogo. Ma siamo noi sicuri e possiamo, solo perché speriamo di avere questa maggioranza altamente qualificata di due terzi dei membri, fare a meno di prevedere la necessità che il *referendum* si faccia? E, se il *referendum* deve farsi, non occorrono ancora altri tre mesi? Occorre infatti indire il *referendum* (70 giorni), effettuarlo, raccogliergli i risultati. Noi abbiamo dunque in totale, nella migliore delle ipotesi: tre mesi per una Camera, tre mesi per la seconda Camera, tre mesi in attesa della richiesta del *referendum*, tre mesi per la celebrazione del *referendum*. Noi dobbiamo prevedere, in conclusione, che sarà necessario un anno di tempo perché una proposta di legge costituzionale diventi veramente legge, perché essa produca finalmente effetti giuridici.

Considerazioni di ordine pratico, dunque, sconsigliano la procedura complicata prevista dall'articolo 138 della Costituzione. E non sono le sole. Vi sono altre considerazioni di ordine pratico che io posso sottoporre alla Camera.

Ho già detto che, a mio parere, sono necessarie norme regolamentari che consentano di trasmettere tempestivamente all'altro ramo del Parlamento questa proposta di legge, una volta approvata in prima votazione dalla Camera; questione di cui evidentemente ci dovremo occupare se vorremo fare in modo che ogni qualvolta una legge costituzionale venga in discussione non si abbia a presentare l'inconveniente di ordine pratico cui dianzi accennavo.

Ma vi sono altri atti preparatori, che dobbiamo compiere: v'è da considerare la questione del *referendum* cui pure ho accennato: non è necessario forse avere già approvato la legge sul *referendum* perché decorrano i tre mesi previsti per la richiesta di esso da parte degli organi autorizzati?

E non basta ancora, perché a tal fine noi dovremo pure disporre che in questo caso specifico, nel caso della legge costituzionale, contrariamente a quanto avviene sempre per le leggi ordinarie, la promulgazione segua la pubblicazione e non la preceda. Ciò che rappresenta una deroga all'articolo 73 della Costituzione, il quale invece prescrive che le leggi vengano prima promulgate e poi pubblicate. Nel caso in specie, ripeto, per dar modo che la richiesta del *referendum* venga eseguita dobbiamo fare in modo che la legge venga prima pubblicata e poi promulgata.

Io non so se questo si possa fare senza intervento di procedura di revisione costituzionale. Forse sì, ma comunque lo dobbiamo fare. Orbene, possiamo noi imbarcarci oggi in una discussione di legge costituzionale quando sappiamo che tutti questi atti preparatori, ed altri ancora, sono necessari?

Ma v'è poi una considerazione d'ordine politico che non può sfuggire all'acume ed all'intelligenza particolarmente spiccata degli autori di questa proposta di legge costituzionale. Noi andremo verosimilmente incontro ad un *referendum*. Sarà il *referendum* limitato alla questione che noi oggi ci poniamo o non porterà esso necessariamente, in virtù della campagna elettorale, ad effetti molto più gravi; non si trasformerà il problema che noi porremo al paese in una questione politica tale da preoccupare il Governo ed il Parlamento? Non si dilaterà, non si espanderà, inevitabilmente, tale problema fino ad investire tutto il titolo V della Costituzione?

Mi si potrà obiettare da taluno che ciò che vale è il problema specifico che noi poniamo al paese col *referendum*. Ma sarebbe ingenuo pensare che un voto non abbia sempre il suo peso politico. Tale peso politico non potrebbe sfuggire al Parlamento né al Governo.

Onorevoli colleghi, io non voglio tediarevi più a lungo con questa elencazione di argomenti. Concludo.

Giorni fa, il 21 corrente, un autorevole giornale di estrema sinistra, dando notizia dell'emendamento da me presentato, asseriva che ciò rappresenta la prova che il Governo si è già messo d'accordo con i liberali perché le elezioni non si facciano più. Il mio emendamento costituirebbe tale prova!

Evidentemente tutti gli onorevoli colleghi saranno convinti che questo asserto non è degno di esser preso in seria considerazione. Io penso che nessuno vorrà qui servirsi di una insinuazione di tal genere. Ma se qualcuno fosse disposto a servirsene, ebbene fin da ora io questa insinuazione respingo. Non solo non è nell'interesse del mio partito, o degli scopi che il mio partito si prefigge in materia di riforma regionale, che io ho presentato l'emendamento, ma l'emendamento stesso è contro gli interessi del mio partito. Io l'ho presentato perché mosso dalla mia fede in qualcosa che sta molto più in alto di qualsivoglia interesse personale o di parte: perché mosso dalla mia fede nel diritto. (*Vivissimi applausi*).

AMADEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

AMADEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'illustrazione fatta dall'onorevole Martino del suo emendamento ha esaurito quasi le argomentazioni a favore. Effettivamente io dubito che, se gli onorevoli proponenti, dando carattere costituzionale al disegno di legge, si sono preoccupati di mettersi o di metterci in una botte di ferro, corrano invece il rischio di rinchiuderci nella botte di Attilio Regolo. Perché, se nel rispetto della Costituzione si deve badare alla sostanza, non può sfuggire che la via della legge costituzionale è la più lunga e tortuosa, e quella che presenta maggiori inconvenienti e pericoli.

Qualunque sia l'opinione professata circa la natura giuridica della disposizione VIII, sta di fatto che su di essa si è innestata la legge Bergmann, che è una legge ordinaria; e che, essendo quest'ultima intervenuta tempestivamente, se oggi possiamo affermare che la disposizione VIII non fu disattesa, lo possiamo proprio perché essa venne ancorata alla legge Bergmann.

Quale fu l'iter seguito dal Parlamento? La interpretazione del termine « indire » nel significato di fissare una data per la celebrazione delle elezioni; e ciò è, direi, *res judicata*, che oggi *pro veritate habetur*. E l'indizione fu fatta in termine. Sono quindi perfettamente d'accordo con l'onorevole Dominèdò: noi non ci troviamo affatto su un terreno di inosservanza della norma costituzionale, proprio in virtù della legge Bergmann.

Se ora, prescindendo da ogni considerazione giuridica, per fissare altro termine si volesse adottare la procedura stabilita per le leggi costituzionali, il risultato sarebbe — con certezza almeno empirica — il seguente: che sarebbe varcato il limite del 30 ottobre 1949, e allora si che si sarebbe violazione della norma costituzionale; ma allora soltanto.

Ora, la proroga è imposta da esigenze di ordine obbiettivo: mancano gli strumenti legislativi, la legge sulla costituzione e il funzionamento della regione, la legge elettorale. Né si possono eleggere dei consigli... a futura memoria! mentre non sappiamo ancora, ad esempio, quali e quanti saranno gli organi elettivi della provincia. Si tratta quindi di procrastinare per il tempo necessario e sufficiente affinché le strutture portanti a lei altre leggi necessarie (*in primis*, la legge elettorale) siano approvate.

Quale è il termine che va prorogato? Certamente non è il termine della disposizione VIII, la quale ha esaurita la sua funzione, onde oziosa mi sembra la disputa sul carattere costituzionale o meno della disposizione

stessa. E quello della legge Bergmann. Si obietta: ma il Parlamento ha ormai esercitato la sua facoltà, stabilendo il termine del 30 ottobre 1949, e non può ritornare su questa deliberazione. Ma quale è la base dell'eccezione? Poteva o non poteva il Parlamento, nel dicembre scorso, indicando le elezioni, fissare un termine più lontano, ad esempio il 31 dicembre 1949 o il 31 dicembre 1950?

Senza alcun dubbio; nella sua sovranità, il Parlamento lo poteva fare. E perché non potrebbe oggi, richiedendolo le esigenze obiettive, prorogare un termine stabilito con una legge ordinaria, un termine che non era e non è perentorio o di decadenza?

Si soggiunge: ma in questo modo le elezioni possono essere rinviate *sine die*; fatta la legge, trovato l'inganno: voi eludete e la norma transitoria e la legge ordinaria.

Non è vero, perché uno sbarramento c'è, un termine improrogabile esiste, ed è quello posto nella disposizione IX della Costituzione, che stabilisce — senza possibilità di dubbio — un triennio per adeguare le leggi alle esigenze delle autonomie locali. Ma, se si devono adeguare le leggi, il primo compito è pur sempre quello di creare la legge che costituisce e fa funzionare l'ente regione. Anche per questa legge vale il termine dei tre anni.

Concludendo, ritengo che il Parlamento, prorogando con legge ordinaria il termine stabilito con la legge Bergmann, purché non oltrepassi il triennio di cui alla disposizione transitoria IX, osserva nello spirito e nella lettera la Costituzione.

Infine, v'è contraddizione nel modo stesso con cui è presentata la proposta di legge Lucifredi. Si dice: « proposta di legge costituzionale » e se ne determina l'oggetto quale « proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei consigli » ecc. E l'articolo unico recita: « Il termine per l'effettuazione delle elezioni... indette a norma della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica con legge 24 dicembre 1948, n. 1465, è prorogato al... ». Ma, se voi vi riferite alla disposizione VIII, non prorogate niente, perché il termine ivi stabilito (per indire) è già spirato; mentre, se parlate di proroga, questa non può riferirsi che a un termine non ancora scaduto, ossia quello di cui alla legge (ordinaria) Bergmann. E nel primo caso, in quanto verreste a stabilire *ex novo* il termine, sareste proprio voi a proclamare la inosservanza della disposizione VIII.

Non senza notare che, per voler essere fedeli alla Costituzione al cento per cento, finiremmo per esserle infedeli in linea formale e

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

sostanziale. In linea formale, perché oltrepassando nelle more procedurali il termine della legge Bergmann, perderemmo il vantaggio di avere indetto le elezioni nel termine stabilito dalla ottava disposizione transitoria; sostanzialmente perché quello che più importa, che sta a cuore a quanti hanno fede nelle autonomie regionali, è proprio la loro più sollecitata attuazione, facendo sì che le regioni nascano vive e vitali.

Per queste considerazioni mi associo alla proposta dell'onorevole Martino, ritenendo che la proroga debba essere disposta con legge ordinaria, e non già con una legge di revisione della Costituzione, o comunque di carattere costituzionale. (*Applausi*).

TESAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono profondamente convinto che, anche a voler interpretare con rigore le norme della Costituzione, al massimo si può pensare alla necessità di una legge ordinaria per prorogare il termine per indire le elezioni regionali, già fissato da una norma transitoria della Costituzione e già prorogato con legge ordinaria.

La maggioranza della Commissione, invece, è dell'avviso della necessità di una legge costituzionale, mentre la minoranza ha manifestato l'opinione che non sia più possibile alcuna proroga né con legge ordinaria, né con legge costituzionale, ma che si debba senz'altro procedere alle elezioni.

La maggioranza e la minoranza, però, sono in sostanza d'accordo nel ritenere che la norma transitoria della costituzione aveva conferito un potere costituente, che si è esaurito con l'esercizio fattone con l'emanazione della legge 24 dicembre 1948. In proposito, con tutto l'ossequio ai miei eminenti colleghi, io debbo dire che indubbiamente deve sussistere un equivoco. Di quale potere costituente si può parlare? Ed, ammesso che si può parlare di un « potere costituente », come esso si sarebbe esaurito? Noi abbiamo una norma costituzionale, la quale impone agli organi legislativi di fare le leggi relative alle regioni, ed una norma transitoria, che impone l'obbligo al potere esecutivo di indire le elezioni. Il potere relativo all'adempimento di questo obbligo non è certo « costituente » e, comunque, sussiste fino a quando l'obbligo non sia adempiuto. E, quindi, a rigore, per indire le elezioni non era e non è necessario alcun atto legislativo. La costituzione in vigore ha spogliato l'esecutivo di quasi tutte le facoltà che prima aveva in materia legisla-

tiva. Vogliamo andare anche al di là, togliendo all'esecutivo altresì la possibilità di esercitare l'attività di esecuzione, qual'è indubbiamente quella di indire delle elezioni, adempiendo ad un obbligo tassativo derivante dalla Costituzione? Perdonateci, ma parlare di un potere conferito con legge costituzionale ed esaurito con l'emanazione di una legge ordinaria che spostava il termine di esercizio è semplicemente un assurdo. E se il potere derivante dalla costituzione non è esaurito, ma tuttora sussistente, è evidente che non occorre una norma costituzionale per disciplinare l'esercizio.

D'altra parte, la norma transitoria che fissava il termine per indire le elezioni non era una norma costituzionale e, quindi, non è necessaria una legge costituzionale per modificarla. Che io mi sappia, norma costituzionale significa norma che è destinata ad avere un valore di carattere permanente, norma che è destinata ad avere un'importanza fondamentale nella vita dello Stato. Non è possibile considerare costituzionale una norma la quale stabilisce un termine e, per di più, senza alcuna sanzione all'infuori di quella politica, sulla quale ci intratterremo di qui a poco. Noi dovremmo dimenticare la particolare natura di una costituzione rigida, che si concreta in poche norme fondamentali, destinate ad essere intangibili, tranne che in situazioni eccezionali, natura manifestamente incompatibile con l'attribuzione del carattere costituzionale a norme secondarie e transitorie.

Per me non può esservi nemmeno il più lontano dubbio che la norma di carattere transitorio non è, per ciò stesso, una norma costituzionale. Basta, d'altra parte, volgere uno sguardo, anche superficiale, alle altre norme transitorie, quali, ad esempio, quelle contenute nel paragrafo terzo delle norme transitorie, per rendersi conto che si tratta di norme tutt'altro che costituzionali, di norme che riflettono materie che la costituzione stessa dichiara doversi disciplinare con legge ordinaria. Né può, pertanto, in alcun modo considerarsi costituzionale una norma che non si rivolge indistintamente ai cittadini ed agli organi dello Stato, ma fissa, invece, un termine non perentorio al governo per l'adempimento di un obbligo.

Nella nostra tradizione giuridica, come nella tradizione giuridica di tutti i paesi civili, il termine per l'esercizio di un potere, a meno che non sia espressamente dichiarato perentorio o non sia, per la sua natura stessa, perentorio è necessariamente subordinato alla possibilità dell'esercizio del potere. Ora, qui

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

il Governo si trovava di fronte all'assenza assoluta di leggi, che pur aveva sollecitato al Parlamento, e che erano il presupposto indispensabile per indire le elezioni. Ma come si potevano indire le elezioni se la regione non era stata ancora disciplinata per legge nei suoi organi e nelle sue funzioni? Si può concepire un'elezione di organi destinati ad esercitare funzioni non ancora determinate? Si può, comunque, concepire un'elezione senza la legge che la disciplina? Ed allora è evidente che il Governo si è trovato nello stato di necessità di non potere emanare il provvedimento che indicava le elezioni. Vi è stata una legge, della quale si poteva fare anche a meno, che fissava un nuovo termine. Ebbene, dipende da noi, dalla nostra valutazione politica, di stabilire se il governo si è venuto a trovare o meno nella necessità di non potere indire le elezioni e, quindi, di prorogare o meno il termine.

Ora io penso che su questo punto anche l'estrema sinistra dovrà convenire: i lavori legislativi si sono svolti in modo che non è dipeso dalla volontà di alcuno, se non sono state emanate le disposizioni relative alle regioni. Purtroppo, noi subiamo le conseguenze inevitabili di un sistema parlamentare che importa l'esercizio contemporaneo da parte delle due Camere della funzione legislativa e della funzione politica. Il rimedio non è attraverso questa o quella singola disposizione di carattere particolare, ma sta nel rivedere il sistema parlamentare e renderci conto di quali ritocchi più o meno importanti ha bisogno.

Ritornando alla questione singola, dobbiamo riconoscere che ci troviamo di fronte al mancato esercizio da parte del governo di un suo potere, mancato esercizio che è pienamente giustificato. Continuiamo, perciò, sulla stessa strada che abbiamo battuto l'altra volta: approviamo, cioè, con una legge ordinaria la proroga del termine già stabilito. Sarebbe grave errore emanare in questo caso una legge costituzionale. Come ha ricordato lo stesso relatore di minoranza, la costituzione rigida deve essere toccata il meno possibile. Ebbene, per coerenza a questo principio confidiamo che l'estrema sinistra vorrà riconoscere che mai come in questo caso si impone una legge ordinaria e non costituzionale, perché si tratta di una semplice proroga di un termine per l'esercizio di un potere da parte del governo, cioè, in definitiva, non di modificare la Costituzione, ma di attuarla, sia pure in ritardo. (*Applausi*).

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Tesauro, che ha parlato testé, affermava che la norma VIII delle disposizioni transitorie non fosse di natura costituzionale, soprattutto per il fatto che si tratta di una norma transitoria. Io non perderò il tempo a ricordare alla Camera come la natura stessa di alcune di queste norme transitorie sia tale da dare la sicurezza precisa che si tratti appunto di norme di carattere costituzionale. Del resto, a me pare che nella discussione passata, tenuta in quest'aula, questo punto fu risolto nel senso che si trattava di norma costituzionale.

Seconde me, forse, la questione sulla costituzionalità o non della proposta di legge va fatta in termini un po' più precisi, che io vedo così. Nella discussione passata si pose un quesito: che cosa ha voluto dire la norma VIII delle disposizioni transitorie parlando di elezioni da indire? Ognuno degli onorevoli colleghi ricorderà come due significati si potevano dare alla parola indire: uno che la norma parlasse di elezioni da celebrare, e l'altro che si trattasse di preannuncio delle elezioni. Io abbandono ora questo contrasto, che pur vi fu. La Camera finì col decidere che la parola « indire » volesse dire soltanto « preannunciare » e, appunto in dipendenza di questa affermazione, giustificò la legge Bergmann.

Ma la Camera ha dimenticato in questo momento che si fece un'altra questione, questione che allora venne accampata appunto per dedurre la incostituzionalità della proposta Bergmann. La questione fu questa: quando si dice o nella Costituzione o in una legge, o in un senso o in altro, indire le elezioni, si dice indire non una cosa astratta, una cosa inconsistente, una cosa di cui non si riesce a definire i termini precisi, la natura e il carattere, ma si dice indire quelle determinate elezioni da eseguire in un determinato modo. Ora, in realtà, la incostituzionalità della legge Bergmann era tutta qui, secondo me, perché muoveva dal presupposto che la Costituzione dicendo indire le elezioni potesse aver detto indire le elezioni in senso astratto. E la legge nasceva su questo curioso e strano fondamento, e veniva a sua volta a stabilire un termine per le elezioni, tralasciando di considerare che non si sapeva ancora di quali elezioni si trattasse.

Era questa la intima, insuperabile incostituzionalità della legge Bergmann. Quando si disse che entro un anno bisognava indire le elezioni, si doveva presupporre, in maniera necessaria, che lo strumento fosse stato già

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

creato, perché indire le elezioni non vuol dire altro che mettere in moto uno strumento, il quale, però, in realtà non esisteva ancora. Ricorrendo ad una finzione si poteva superare questo inconveniente. Dato che la legge Bergmann stabiliva il termine del 30 ottobre 1949, si sarebbe potuto per tale termine creare il necessario strumento, il metodo di elezione, cioè, a cui bisognava far luogo, e ci saremmo così messi in qualche modo a posto, dando, sia pure tardivamente, un contenuto alla legge Bergmann.

Quale è la nuova incostituzionalità che sorge ora? Voi senz'altro affermate esistente questo incolmabile vuoto della legge Bergmann. Voi oggi, quando affermate che lo strumento manca e che non siete capaci di crearlo entro il 30 ottobre, voi senz'altro affermate in maniera indubitabile, e non vedo come superabile, la nullità sostanziale della legge Bergmann. La legge Bergmann non è mai giuridicamente esistita, dal momento che voi dite che entro il 30 ottobre lo strumento elettorale non può esser pronto, voi cioè ammettete di aver creato una legge che metteva in moto uno strumento il quale in questo momento è ancora inesistente. Ed è addirittura assurdo presumere di rimediare a ciò con una seconda legge ordinaria che proroghi il termine fissato dalla legge Bergmann.

Ma la legge Bergmann non ha potuto fissare nessun termine giuridicamente efficiente per la ragione che ho detto, perché cioè lo strumento che essa metteva in moto non esisteva allora e non esiste nemmeno oggi. Voi prorogate un termine che non ha avuto mai consistenza giuridica. È questa la contraddizione in cui vi siete cacciati! Ed è perciò che l'onorevole Martino poteva facilmente elencare tutti i pericoli, tutti gli inconvenienti pratici a cui dà inevitabilmente luogo qualunque soluzione che la Camera possa scegliere. Ma questo non vuol dire se non una cosa, e cioè che voi ora, sia pure tardivamente, dovete convenire con quanto noi dicevamo allorché venne in discussione la legge Bergmann, ossia che voi vi muovevate su un terreno incostituzionale e che invano cercavate qualche cosa per ovviare a questa lacuna iniziale che non potevate colmare. La realtà è questa.

V'è una patente incostituzionalità, creata nel momento stesso in cui venne presentata la legge Bergmann ed aggravata dal fatto che con la presentazione del disegno di legge che ora si discute voi affermate in maniera inequivoca che effettivamente la legge Bergmann era già nata incostituzionale. Ecco co-

me soccorre in questo momento la saggia proposta dell'onorevole De Martino. Non è in nostro potere cancellare questa realtà incostituzionale. Giustamente l'onorevole De Martino dice: abbreviamola nel tempo, non prolunghiamo fino al 31 dicembre 1950, ossia per un anno e mezzo ancora, una realtà indubbiamente illegittima e anticostituzionale.

Mancano ancora più di tre mesi: perché non si rivede la cosa creando quello strumento, ossia ponendo fine a quella finzione di cui io parlavo all'inizio e che indusse molti di voi a ritenere come valida, nel suo nascere, la legge Bergmann? E sul serio impossibile, è sul serio inattuabile la creazione dello strumento che ci serve perché entro il 30 ottobre si possa dar luogo alle elezioni regionali e provinciali? Signori, io vorrei che a questo punto ci si rifacesse a tutto ciò che la Costituzione prescrive, perché la regione possa divenire una realtà.

Noi abbiamo il Titolo V in cui le attribuzioni della regione sono analiticamente catalogate. La norma VIII e la norma IX ci dicono un'altra cosa, e cioè che non è affatto vero che tutto l'armamento legislativo che riguarderà le regioni debba esser pronto allorché si procede alle elezioni. Anzi, le norme VIII e IX dicono perfettamente il contrario.

La VIII disposizione transitoria stabilisce che « leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle provincie ed ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio ».

Cominciamo col dire, dunque, che questo punto può essere lasciato in sospenso in quanto la Costituzione, molto avvedutamente, prevedeva che, avendo stabilito il termine di un solo anno sia pure per la indizione delle elezioni, prevedeva appunto che entro il termine di un anno non si potessero fare tutte queste cose. E quindi prescrive che, fino a quando tutto questo meccanismo non sarà completo, le provincie e i comuni continueranno ad avere le attribuzioni che ora hanno.

Ma vi è di più. La disposizione IX dice: « La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni ». Questa norma va interpretata in tut-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

to il suo significato, soprattutto avendo presente che nella Costituzione è già fissata la competenza legislativa attribuita delle Regioni, ed è quella, appunto, contenuta sotto il titolo V, con la elencazione precisa di tutte le materie su cui la regione può legiferare.

Evidentemente, la Costituzione parte dal presupposto che occorran altri provvedimenti legislativi per disciplinare tutta questa materia, specie in rapporto alle relazioni fra lo Stato e le regioni, tra le regioni e le provincie, tra le regioni e i comuni. Ebbene, la Costituzione prevede che questo possa — forse sarebbe meglio dire « debba » — esser fatto dopo che le elezioni avranno avuto luogo, perché altrimenti sarebbe illogico che la Costituzione alla norma IX fissasse tre anni, mentre ne aveva fissato uno solo per le elezioni.

Con ciò evidentemente la Costituzione prescrive che nell'anno si facciano le elezioni, che è la cosa più importante; vi sono poi tre anni di tempo perché si possa provvedere a rifinire, a completare tutto il meccanismo necessario perché la regione, che intanto deve essere creata, possa pienamente funzionare.

E allora, messa in questi termini la questione costituzionale, noi possiamo arrivare ad una conseguenza la quale rende più facile l'attuazione della legge Bergmann. In realtà, cosa dovrebbe fare la Camera in questi tre mesi? Quanto alla competenza legislativa della regione, essa è già in termini precisi fissata nel titolo V della Costituzione. Cosa manca? Manca stabilire con esattezza i rapporti che questa competenza legislativa della regione crea tra la regione e lo Stato da un parte e tra le regioni e i comuni e le provincie dall'altra; ma per questo abbiamo tre anni di tempo e possiamo non avere alcuna fretta.

V'è un'altra serie di rapporti che sorgono con la nascita della regione e sono i rapporti tra la regione e le provincie e tra le provincie e i comuni. Ma neanche per questo abbiamo fretta, perché la Costituzione, pensando appunto che in un anno non sia possibile creare tutto ciò, ha stabilito che intanto la competenza delle provincie e la competenza dei comuni rimane inalterata fino a che la Repubblica non avrà provveduto ad un'altra disciplina.

Quindi, cosa bisognerebbe fare ora di così complicato da farci temere che il termine di tre mesi sia insufficiente, anche indipendentemente dalla volontà, dalla diligenza che potremmo esplicare per guadagnare tempo? Cosa bisogna fare se non una semplice legge elettorale, la quale è agevole cosa, dato che abbiamo altre leggi elettorali già entrate in funzione?

Abbiamo la legge elettorale sarda, abbiamo la legge elettorale siciliana, abbiamo la legge elettorale in base alla quale noi siamo qui dentro; ora, io non vedo che cosa ci possa essere di nuovo, di originale, di straordinario, da includere in questa nuova legge elettorale.

E che cosa altro si dovrà fare? Io non voglio essere tacciato di semplicismo: trovo che sia opportuno, se non necessario, segnare intanto le grandi linee dell'attività regionali, ma questo non può importare un lavoro che possa occupare più di tre mesi. Il disegno di legge presentato dal Governo nel mese di dicembre (si ricordi che l'onorevole vicepresidente del Consiglio Piccioni lo diceva già pronto nel luglio e non si sa perché siano poi occorsi altri sei mesi) era assolutamente insufficiente nella sua preparazione e la Commissione dovette lavorare molto a questo riguardo perché bisognò completarlo e riordinarlo.

Senonché è da considerare, ripeto, che la Costituzione dà termine maggiore di un anno e lo dà appunto perché non vuole che questi lavori si facciano affrettatamente; ma intanto non vuole che questa mora incida sulla data delle elezioni.

Per tutte queste ragioni, che portano alla conclusione che è assurdo — voglio proprio usare lo stesso aggettivo dell'onorevole Tesaurò — parare di carattere ordinario dell'attuale disegno di legge, la cui presentazione parte necessariamente dalla premessa che la legge Bergmann sia ineseguibile, noi affermiamo che in tal modo voi non fate altro se non aggravare una realtà anticostituzionale già creata e non più cancellabile. Di fronte a tale constatazione, e avendo ancora tre mesi davanti a noi, chiediamo che non si dia luogo alla discussione di questo disegno di legge e che invece la Camera guardi alla possibilità che essa ha di risolvere la materia che è sottoposta al suo giudizio, approvando quella legge elettorale che ha dei modelli davanti a sé e che può essere senz'altro facilmente discussa e approvata. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ma la questione è già superata, onorevole Gullo.

GULLO. La questione è già superata, lo ammetto, signor Presidente, ma a me premeva di trattarla per dimostrare anche per questa via il carattere incostituzionale del provvedimento sottoposto all'esame del Parlamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Onorevoli colleghi, la questione preliminare sottoposta dall'onorevole Martino riporta in sostanza all'esame dell'Assemblea.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

una questione sulla natura di norma costituzionale e meno della norma VIII delle disposizioni transitorie.

L'onorevole professore Tesauro, in modo molto drastico e categorico, ha detto che gli sembrava veramente assurdo, veramente puerile, veramente ridevole — ha detto financo — che si potesse parlare di questa disposizione transitoria come di disposizione di carattere costituzionale. Io penso che l'amore di tesi abbia sospinto questa volta l'egregio onorevole Tesauro ad affermazioni estremamente categoriche, che, mi pare, non sono, poi, dalla sua esposizione state sufficientemente illustrate e motivate. Perché a me pare che basterebbe leggere la XVIII delle disposizioni transitorie, in cui si dice: « La presente Costituzione è promulgata, ecc. » per escludere in un modo altrettanto drastico che queste disposizioni transitorie non facciano parte della Costituzione.

Se proprio una di queste disposizioni usa l'attributo « presente Costituzione » per definire sé stessa e le altre norme transitorie insieme, mi pare che non abbia rilevanza l'altra sua affermazione, che vi siano delle norme che non sono dirette a tutti i cittadini, ma soltanto a talune categorie e sfere; perché anche altri articoli tassativi della Costituzione si riferiscono a sfere dello Stato ed a determinati poteri.

Quindi, a me pare che dobbiamo riesaminare la questione. Perché se la norma VIII non è una norma costituzionale, allora mi pare che si possa fondatamente sostenere (siamo sempre in materia opinabile) che questo particolare spostamento del termine si possa fare con una legge ordinaria; viceversa, se questa norma VIII è una norma costituzionale, poiché si tratta di spostare un termine stabilito da questa norma, poiché si tratta di correggere quanto questa norma dispone, a me pare che non possiamo assolutamente escludere il carattere costituzionale, la necessità che questa correzione venga fatta nell'unico modo che la Costituzione prevede, nell'unico modo che rende legittima una modifica alla Costituzione, perché altrimenti si avrebbe una violazione della Costituzione stessa.

Che cosa dice la disposizione VIII? Fissa un termine. Si è detto: non c'è alcuna sanzione. Un momento: non commina una sanzione, ma stabilisce il periodo di tempo nel quale deve avvenire l'espletamento di una determinata funzione, nel quale questo espletamento è consentito e legittimo. Decorso questo periodo di tempo, la funzione non è più legittima, e allora, perché si possa continuare

a farla esser tale, occorre stabilirlo nell'unico modo che la Costituzione stessa prevede per la correzione, per lo spostamento di alcune sue forme, cioè con una legge costituzionale. Si dice: la nostra è una Costituzione rigida. Ma proprio quando si discuteva nell'Assemblea Costituente del tipo della Costituzione e delle possibilità di revisione, fu sostenuto da autorevoli colleghi che, proprio perché si era voluta fare una Costituzione di tipo rigido, occorreva stabilire i mezzi giuridici attraverso i quali effettuare le correzioni che si palesassero indispensabili. Ora ci troviamo proprio di fronte a questa situazione, e quando l'onorevole Tesauro dice che il potere esecutivo aveva quest'obbligo che non ha potuto adempiere per ragioni indipendenti dalla sua volontà, noi siamo d'accordo, non facciamo alcun processo al potere esecutivo, non diciamo che avrebbe potuto a qualunque costo, che avrebbe potuto per forza fare queste elezioni. Ma appunto per questo, appunto perché non vogliamo mettere in questa sede alcun giudizio di condanna contro il Governo, noi dobbiamo dargli lo strumento perché possa assolvere questo suo obbligo. Questo è lo spirito di questa proposta di legge, non quindi, come forse è stato interpretato da taluni oratori precedenti, una forma di attentato alla potestà governativa, una forma per consacrare quasi implicitamente una inosservanza e come una colpevole oscillanza del Governo. Tutt'altro: l'unico potere a ciò idoneo, il Parlamento, scrupoloso di fornire al Governo il mezzo di potere utilmente svolgere questo suo compito che la Costituzione, a norma della disposizione VIII, gli conferisce, gli appresta questo strumento nell'unico modo possibile, che è quello di una legge costituzionale.

Ma qui intervengono le argomentazioni di ordine pratico dell'onorevole Martino. Che cosa accadrà? Manca la legge, mancano i regolamenti, manca il tempo: avverrà l'apocalisse. Io non credo che avverrà l'apocalisse. Si è partiti in tempo utile. Mi pare che la Commissione si sia preoccupata di presentare questa proposta proprio nel termine necessario e sufficiente perché possa applicarsi. È evidente che attraverso la presentazione immediata all'altro ramo del Parlamento possa decorrere il termine di tre mesi, e possa decorrere il termine ulteriore di tre mesi per il referendum, nell'ipotesi che il referendum fosse necessario.

Ma non ci sono leggi sul referendum. Io ritengo che in sei mesi si possano compilare anche queste. Comunque, anche se questo dubbio può sorgere, esso non può autorizzare

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

una patente violazione della Costituzione. Mi permetto di dire che il ragionamento — mi si consenta di definirlo così — empirico dell'onorevole Martino è stato questo (e mi meraviglio che questo ragionare sia stato seguito anche dall'onorevole Tesaurò): che cioè, non avendo noi sostanzialmente, o prevedendo di non potere riuscire in tempo ad avere tutti gli strumenti necessari a potere evitare una violazione (che soltanto allora si potrebbe verificare) di una norma costituzionale, la violiamo da noi; cioè, facciamo con una legge ordinaria una correzione alla Costituzione e quindi perpetriamo oggi stesso questa violazione. E la preoccupazione che, nella dannata ipotesi che non riuscissimo ad avere la maggioranza dei due terzi e non riuscissimo a completare la legge sul *referendum*, noi avremmo alla scadenza del 31 dicembre 1949 una situazione insuperabile, a me pare che sia un po' come volersi gettare dalla finestra per paura di sdruciolare scendendo le scale! sia un po' come volersi gettare dalla finestra per paura di sdruciolare scendendo le scale!

Noi oggi, non eseguendo una norma costituzionale, indubbiamente commetteremmo una violazione della Costituzione, perché, con una legge ordinaria (potestà che è stata esclusa dalla Costituzione e dal Parlamento in sede legislativa) noi verremmo a correggere la disposizione della norma VIII, violando la prescrizione della norma VIII stessa e quindi la Costituzione.

Peraltro c'è una valutazione di ordine politico che mi permetto di sottolineare all'attenzione del Governo e soprattutto all'attenzione degli egregi colleghi della maggioranza. Certe questioni, una volta poste, non si possono sormontare allegramente. Voi vedete che ancora oggi siete fatti oggetto (e non senza un certo fondamento dal punto di vista giuridico astratto) di tutto un processo, perché si sostiene che con la legge Bergmann abbiate violato sostanzialmente la Costituzione; e ora, che viene sottoposta una proposta di legge costituzionale, proprio per evitare la violazione, e con saldezza di argomenti giuridici contenuti nella relazione e col profondo consenso in questi argomenti da parte di gran parte dell'Assemblea, vi sembra che sia consigliabile, che sia utile, che sia opportuno, da un punto di vista strettamente politico, chiudere gli occhi dinanzi a questa possibilità? Vi sembra consigliabile, utile, opportuno dire: ciononostante noi vogliamo fare una leggina ordinaria e provvedere allegramente per correggere questo termine, per tirarlo in lungo e

quasi all'infinito? Perché abbiamo rinviato una volta, si può rinviare una seconda e anche una terza volta?

Noi abbiamo quotidiani esempi, in questa Assemblea, di norme di legge che stabiliscono un termine e che dicono che quel termine è l'ultimo, ma proprio alla vigilia di quel termine noi rinviando due, tre, quattro, cinque volte! E voi sapete che altre volte io ho sottolineato e lamentato questa situazione!

Di fronte a questa considerazione, io credo che non si possa così allegramente ritenere che ci si trovi di fronte ad una preoccupazione ridevole! La preoccupazione mi sembra invece fondata! Noi per la prima volta ci troviamo a dovere modificare scientemente una disposizione della Costituzione, a meno che non vogliate sostenere drasticamente (e credo che nessuno possa qui sostenerlo!) che tutte le disposizioni transitorie non fanno parte della Costituzione e sono una leggina, un allungamento della Costituzione stessa, mentre — invece — proprio per la loro formulazione, per la loro impostazione e per la posizione stessa in cui sono contenute nella Costituzione, esse fanno parte della Costituzione!

E allora io non credo che si possa tanto allegramente dire: con una legge ordinaria evitiamo perdite di tempo e correggiamo facilmente questa norma costituzionale, ecc. Non si può dire questo in un problema di così scottante attualità politica quale è quello costituito dal problema delle elezioni regionali.

Voi sapete che su questo problema l'opinione pubblica del paese non è pacifica, anzi, è profondamente divisa, e voi sapete che tutte le questioni che dividono l'opinione pubblica del paese determinano una pressione di ordine politico da una parte e dall'altra, e anche questo è un argomento di cui bisogna tener conto.

Il diritto è bello appunto perché dà la possibilità di adoperare determinati strumenti. Ora, se questo non facciamo perché riteniamo questi strumenti scomodi, verremmo a chiudere la porta a queste possibilità. Un pregio di questa nostra Costituzione è appunto quello di avere previsto delle formule capaci di evitare errori, di correggerli, perché altrimenti noi violeremmo la Costituzione. Del resto, che questa sia una nostra opinione non di occasione, non sorta in questa discussione e per questa particolare questione, è dimostrato anche da un'altra considerazione, che io ho il dovere di richiamare alla vostra at-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

tenzione: i deputati, del nostro partito hanno presentato già circa un anno fa una proposta di legge costituzionale, che è stata la prima proposta costituzionale presentata in questo Parlamento, per la revisione del Titolo V della Costituzione, riguardante le regioni.

Se mi fosse consentita una piccola ironia, io direi che questa discussione di oggi dimostra la tempestività e l'opportunità di quella proposta di allora. Questa dell'ente regione è una questione nata un po' male, e da cattivi padri nascono cattivi figli, e questo lo dimostra anche tutta la legislazione tortuosa che noi abbiamo a proposito dell'ente regione; questo dimostra soprattutto che qui siamo in una materia che merita veramente di essere riveduta. Noi comunque ci richiamiamo a tutta la discussione precedente e riteniamo che non sia assolutamente possibile in questa sede e a questo riguardo (posto che bisogna procrastinare questo terminé, che sarà o no perentorio, ma che è fissato dalla norma costituzionale) non sia possibile, dicevo, di correggere questo termine, prorogandolo, e che sostanzialmente non si può correggere la disposizione VIII della Costituzione se non con una legge che abbia il crisma di legge costituzionale, perché anche negli effetti giuridici, costituzionali e politici, noi, di fronte all'opinione pubblica non dobbiamo deviare dalla serietà che la Costituzione stessa ci impone.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della maggioranza della Commissione sull'emendamento Martino Gaetano, preliminare al merito della proposta di legge in esame?

LUCIFREDI, Relatore per la maggioranza. Onorevoli colleghi, non è un compito del tutto grato quello di chi, come me, si accinge a spiegare le ragioni che hanno indotto noi, presentatori della legge, e la Commissione per l'interno, a dare alla proposta da noi formulata il carattere di legge costituzionale, dopo tante voci non precisamente favorevoli, che in quest'aula contro tale carattere si sono levate, mentre di consensi la Commissione ha avuto l'onore, in questa sede, di averne assai pochi.

Comunque, onorevoli colleghi, io intendo qui esporre la considerazione di carattere giuridico sulla base delle quali noi, componenti della Commissione dell'interno, — restando fedeli ad un atteggiamento, che non è né di oggi né di ieri, ma risponde al voto che la Commissione dell'interno ha formulato alla unanimità, con un solo voto contrario (quello dell'onorevole Colitto) fin dal 18 dicembre ultimo scorso, quando si discuteva della propo-

sta di legge Bergmann e della proposta di legge De Caro — siamo dell'avviso che sul terreno giuridico la norma che ci accingiamo ad approvare dovrebbe avere carattere di legge costituzionale. Dico « dovrebbe avere », perché non è detto che noi dobbiamo essere dalla parte della ragione. Può essere benissimo che noi erriamo, ed i nostri convincimenti siano falsi; però, sentiamo il dovere e nello stesso tempo la responsabilità di dichiarare alla Camera quali sono state le ragioni giuridiche sulla base delle quali noi ci siamo formato questo convincimento, errato o giusto che sia.

Si tratta dunque di vedere se la norma della disposizione transitoria VIII della Carta costituzionale sia una norma di carattere costituzionale, o questo carattere costituzionale non abbia. Per stabilire quale sia il carattere di una norma giuridica, sotto questo riflesso, noi possiamo esaminarla sotto il punto di vista della costituzionalità formale, e possiamo esaminarla sotto il punto di vista della costituzionalità sostanziale. Negli appunti che dall'una e dall'altra parte ci sono stati rivolti per dimostrare l'infondatezza della nostra tesi si sono adottati argomenti sia contro la costituzionalità formale della norma, sia contro la sua costituzionalità sostanziale. Devo dire con assoluta schiettezza, come è mio costume, che questi argomenti non mi hanno persuaso. Potranno essere fondati, ma non mi hanno persuaso, e credo non abbiano persuaso anche altri componenti della Commissione.

Sotto il primo punto di vista (costituzionalità formale della norma) si è fatta, da parte di vari intervenuti, e in modo particolare da parte dell'onorevole Martino e soprattutto da parte dell'onorevole Tesauro, una distinzione fra quelle che sono le norme che costituiscono il nucleo — la vera parte sostanziale — della Costituzione e quelle che sono disposizioni transitorie, che, precisamente per il fatto di essere disposizioni transitorie, non avrebbero carattere costituzionale. Mi permetto di non aderire a questa impostazione. Già qualcuno ha fatto rilievi a questo riguardo, e poco fa ci veniva, ad esempio, ricordato che proprio nell'ultima tra le disposizioni transitorie si nomina « la presente Costituzione », il che, evidentemente, presuppone che anche le norme cosiddette finali e transitorie facciano parte pur esse della Costituzione della Repubblica. Ma, a parte questo elemento del tutto esteriore, vi sono altri elementi di natura sostanziale che mi pare impediscano nel modo più assoluto di aderire a questa impostazione della non costituzionalità, nel

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

loro complesso, delle disposizioni transitorie. Sottolineo « nel loro complesso », perché il problema delle disposizioni transitorie potrebbe risolversi in opposti sensi in relazione alle norme nel loro complesso e in relazione ad alcune singole tra esse.

Quando nelle disposizioni transitorie della Costituzione noi troviamo la disposizione transitoria III, che fissa l'attuale composizione del Senato della Repubblica, possiamo noi forse dubitare che abbia carattere costituzionale una norma, la quale stabilisce come sia composto uno dei rami del Parlamento? Io ritengo di no.

Quando la disposizione transitoria XII stabilisce che è vietata la riorganizzazione, sotto qualunque forma, del disciolto partito fascista, potremo noi forse sostenere che questa sia norma di carattere non costituzionale sicché, nell'ossequio della Costituzione, noi domani possiamo fare una legge, che, contraddicendo questa legge ordinaria, sempre in forma di legge ordinaria venga ad autorizzare la ricostituzione del partito fascista? Io reputo di no.

Quando fra queste disposizioni transitorie noi troviamo la disposizione XIII, relativa ai membri di casa Savoia, ai quali è vietato l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, potremo forse noi domani sostenere che con legge ordinaria, senza modificare la Costituzione, possa ai Savoia ed ai loro familiari permettersi un ritorno in Italia? Indipendentemente da ogni valutazione politica del problema, giuridicamente io ritengo di no.

Quando la disposizione XIV della Costituzione dice che i titoli nobiliari non sono riconosciuti, potremo noi forse pensare che domani attraverso una legge ordinaria possa riattribuirsi valore alle varie contee ed ai vari marchesati, che l'Assemblea Costituente ha voluto disconoscere? Io ritengo di no.

E potrei andare avanti nella elencazione, se volessi tediare ulteriormente su questo punto i colleghi. Ma me ne astengo, e su questo punto concludo che il fatto che la disposizione VIII sia una tra le disposizioni transitorie non può, a nostro sommo avviso, — avviso, ripeto, che può essere sbagliato — essere argomento idoneo a far ritenere che la disposizione transitoria VIII non abbia carattere di norma costituzionale.

Ed allora passiamo alla costituzionalità sostanziale della norma. Esaminiamone il contenuto, e vediamo se essa abbia o non il carattere del quale si discute.

A questo proposito, per l'analisi che dobbiamo fare, io non mi sentirei certo di pren-

dere le mosse da quel concetto di legge costituzionale, che è stato testé esposto dall'onorevole Tesauro, in quella lezione che con molta amabilità, dall'alto della sua cattedra, egli ha voluto dare ai suoi colleghi della Commissione. Non mi sento assolutamente di aderire a quel concetto; e potremo parlarne, se vorremo, in separata sede, per non turbare i colleghi con disquisizioni di puro carattere giuridico. Ma mi si permetta di rilevare qui che mai e poi mai si potrebbe affermare, pur con la sola speranza di dire cosa fondata, che norma costituzionale sia, così come ha detto l'onorevole Tesauro, soltanto quella che si dirige a tutti i cittadini, sicché non sarebbe norma costituzionale questa disposizione VIII perché i suoi destinatari non sarebbero i cittadini, ma il Governo o il Parlamento. Se questo fosse davvero il concetto di norma costituzionale, potremmo buttare in aria tutti i testi di diritto, che fino ad oggi hanno trattato questo argomento, e creare un « *jus novum* », al quale si potrebbero dare forse nomi assai stravaganti.

In realtà, per vedere se una norma è di carattere costituzionale o no, bisogna far ricorso a tutt'altri criteri. Voi, che prima di me foste in quest'aula e aveste l'onore di far parte dell'Assemblea Costituente, e quindi di contribuire alla creazione della Carta costituzionale, insegnate a me, modesta matricola, le ragioni per cui, contraddicendo al sistema dello statuto albertino, la Costituzione della Repubblica che avete dato al paese contiene molte più norme di quante non ne contenesse lo statuto albertino. Molte disposizioni, che erano nelle varie leggi speciali, sono passate nella Costituzione, il che suscitò, come sapete, anche la critica di taluni studiosi, i quali affermarono che nella Costituzione l'Assemblea Costituente aveva inserito molte materie non pertinenti.

Quale fu il motivo per cui la Costituente, istituendo la distinzione fra legge costituzionale e legge ordinaria, volle imprimere la sigla di legge costituzionale ad una serie di norme, che prima erano nelle leggi speciali? Cito, per esempio, il principio della irretroattività della legge penale. Onorevole Tesauro, il principio della irretroattività della legge penale è un comando che l'Assemblea Costituente ha dato ai futuri parlamenti, affinché così non si attentino ad emanare disposizioni penali che abbiano efficacia retroattiva, come hanno fatto in passato, quando la norma era scritta soltanto in capo al codice penale e non vi era differenza fra legge costituzionale e legge ordinaria. (Interruzione del deputato

Tesauro). Questo principio, come tanti altri, è un comando rivolto al potere legislativo e ha carattere costituzionale, perché è volontà del costituente che si proietta verso l'avvenire, vincola i parlamenti e i legislatori futuri ed esige che al precetto della Carta costituzionale essi ottemperino, se non vogliono intraprendere quella procedura di ripensamento — dirò così — che è la revisione costituzionale.

Questo sia detto, onorevoli colleghi, in linea generale: e non è detto perciò che il principio debba applicarsi specificamente anche alla norma che qui stiamo esaminando. Mentre, infatti, io sono deciso nell'affermare che questo è e non può non essere il concetto di norma costituzionale (perché altrimenti non avrebbero ragione di esistere le distinzioni fra costituzione rigida e costituzione flessibile, fra legge costituzionale e legge ordinaria), può darsi che io sia in errore nel sostenere che questo concetto di norma costituzionale si applichi alla VIII disposizione transitoria. Può essere, infatti, che sia giusto il principio, ma errata l'applicazione che poi ne facciamo. Comunque, tale applicazione mi sia consentito illustrare.

Secondo il nostro punto di vista, che cioè questa disposizione VIII nella sua prima parte, per il suo contenuto, abbia il carattere di norma costituzionale, discende da una considerazione che sotto vari riflessi da altri è già stata prospettata, e che mi permetto qui di ripresentare sotto il profilo che mi sembra più esatto.

Che cosa sarebbe successo se la Costituente non avesse inserito nella Costituzione la disposizione transitoria VIII? Forse che per questo non avremmo dovuto fare le elezioni regionali? Evidentemente no: già le sole norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, riguardanti l'ordinamento regionale, presupponavano evidentemente un obbligo, sia per il potere legislativo che per il potere esecutivo, ciascuno per le parti di propria competenza, di dare attuazione all'ordinamento regionale, anche se la disposizione transitoria VIII non fosse esistita.

Ed allora, onorevoli colleghi, siccome non possiamo pensare che delle disposizioni siano state inserite nella Costituzione soltanto perché la Costituzione avesse qualche capoverso o qualche articolo di più, evidentemente dobbiamo pensare che questa disposizione transitoria VIII nel pensiero del legislatore avesse uno scopo ed un significato. Orbene, per quanto io abbia studiato l'argomento, debbo dire che altro scopo ed altro significato a questa

disposizione non ho saputo trovare, che non sia quello di vedere nella disposizione stessa un impegno per il futuro legislatore di far sì che si adempisse al precetto dell'indizione delle elezioni nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Questa è la parte precettiva della norma, ed è un precetto che si rivolge agli organi costituzionali dello Stato; questa è una norma che pone un vincolo agli organi costituzionali dello Stato nell'esercizio delle loro naturali funzioni. Questa, a mio sommo avviso (e potrò anche sbagliare), è una norma di carattere costituzionale, perché appunto come tutte le norme di carattere costituzionale si differenzia dalle norme ordinarie per la sua idoneità a porre un vincolo agli organi sovrani, agli organi costituzionali dello Stato, che in questa forma vengono ad avere limitati i loro poteri.

V'era dunque, in questa norma, un termine. Che cosa doveva esso significare? Si è detto da qualcuno: è un termine senza sanzioni, è un termine la cui inosservanza non può portare ad alcuna conseguenza. Ma bisogna, a questo riguardo, andar cauti. Evidentemente nessuno di noi vuole sostenere che, se questo termine passasse invano, non si potrebbero più fare le elezioni regionali; non nascerebbe certo una preclusione per queste elezioni. Però questo termine un significato lo deve avere. E, mi pare, diceva esattamente l'onorevole Gaetano Martino quando rilevava come questo termine non potesse avere altro che una sanzione di carattere politico; ma siamo in materia di norme costituzionali, e queste per natura loro hanno una sanzione precisamente di carattere politico risolvendosi nella possibilità che, ove il termine non sia rispettato, ne derivi una accusa di non osservanza della Costituzione nei confronti di chi il termine eventualmente non osservi.

Elidere ogni possibilità di una siffatta accusa fu appunto, onorevoli colleghi, la ragione per cui nel dicembre scorso fu da noi votata la legge Bergmann. Precisamente questa fu la ragione, e se, nelle ampie discussioni che allora si fecero in merito alla opportunità o meno che all'indizione delle elezioni, in ossequio alla disposizione VIII, si procedesse vuoi con legge, vuoi con decreto presidenziale, cioè con atto dell'esecutivo; se allora, dicevo, questa controversia fu risolta nel senso di preferire il sistema della legge, cioè, io credo, fu determinato essenzialmente da un motivo, dal non essere cioè nella prassi che un'indizione di elezioni avvenga con un termine così differito, come quello che per ben fondate ragioni sostanziali veniva allora proposto. La

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

Camera ritenne allora si dovesse procedere con legge all'indizione delle elezioni (poiché non è, dicevo, nell'uso e nella prassi che un'indizione vada così in là nel tempo); tanto più nel dubbio che la Costituzione lasciava in merito all'organo cui quel potere dovesse ritenersi conferito; si preferì, dunque, la via del Parlamento, perché precisamente il Parlamento e non il Governo assumesse su di sé la responsabilità di un atto che dalla prassi si discostava: il termine lo si volle comunque osservato, e invero fu pienamente osservato.

Nella discussione di oggi, particolarmente nell'ultimo intervento dell'onorevole Gullo, sono riaffiorati, come già poco fa in occasione della proposta pregiudiziale dell'onorevole De Martino, molti argomenti che già in sede di discussione della legge Bergmann si sollevarono, e che la Camera respinse. È inutile ritornare su di essi, non mi pare il caso di seguire l'onorevole Gullo negli argomenti che egli ha svolto uscendo dalla materia della quale specificatamente qui ci dobbiamo occupare, fuori cioè del terreno della costituzionalità della norma. Permettete però che proprio ai fini della dimostrazione della costituzionalità della norma io ritorni ancora alla legge Bergman. Devo farlo per respingere le accuse che alla maggioranza della Commissione sono state fatte dalla minoranza della Commissione stessa, e che sono state ribadite anche da alcuni oratori che stamani sono intervenuti, secondo cui noi ci saremmo messi in contrasto con noi stessi, e, proponendo oggi una legge di carattere costituzionale, contraddiremmo all'orientamento assunto dal Parlamento in occasione della legge Bergman. Onorevoli colleghi, noi non riteniamo che questa contraddizione vi sia. L'operato della nostra Commissione, fu sempre coerente, tanto è vero che, in occasione della stessa discussione della legge Bergmann, di cui fu relatore l'onorevole Migliori, questi espressamente dichiarò, nella sua relazione, che riteneva che la legge Bergmann fosse applicazione della norma costituzionale, e portasse alla indizione delle elezioni precisamente in ossequio alla disposizione transitoria VIII. Disse allora l'onorevole Migliori: « La Commissione ha avvertito che in sostanza, quando si propone la proroga di un termine fissato dalla Costituzione, si propone una riforma costituzionale, e tale riforma non può essere attuata se non attraverso il procedimento fissato dall'articolo 138 della Costituzione. È noto come sia stata fatta questione sull'essenzialità, ai fini costituzionali, del termine stabilito dal predetto articolo 8, e la nostra Commissione ha ritenuto quasi al-

l'unanimità che il termine sia essenziale e che pertanto si debbano indire le elezioni di cui si tratta entro il termine stesso fissato dalla Costituzione. La norma costituzionale deve essere rispettata. Il Parlamento la potrà rispettare attraverso l'approvazione della proposta di legge Bergmann. Difficilmente si vede come potrebbe fare altrimenti ».

Questo diceva allora il relatore, e a quanto egli disse io non posso che dare oggi la mia adesione. Questo concetto fu allora anche accettato dalla Camera, perché anche l'ordine del giorno Gullo, che ho già ricordato nel mio precedente intervento, diceva che doveva respingersi la legge Bergmann per la sua incostituzionalità, e la costituzionalità venne invece dalla Camera riconosciuta.

Ma la differenza sostanziale che vi è fra la situazione di oggi e quella del dicembre scorso è, almeno secondo la costruzione giuridica cui la Commissione crede di dover aderire, questa: allora si trattava di applicare una disposizione costituzionale, si trattava di indire le elezioni, e le elezioni furono indette in pieno ossequio alla disposizione costituzionale; oggi noi non possiamo più prorogare con legge ordinaria quel termine perché quel potere di indire le elezioni, che entro quel termine noi esercitammo, si è oggi esaurito, come ho cercato di dimostrare nella mia relazione. Il Parlamento non ha più oggi quei poteri che aveva allora. Mi si obietta: ma come, se si va oltre il termine non potranno più indire elezioni? Anche se non vi fosse l'VIII disposizione transitoria non è forse un potere naturale dell'esecutivo quello di indire le elezioni ovunque vi siano organi elettivi che debbano essere costituiti, non appena si abbia una legge che stabilisca come questi organi debbano essere composti e funzionare? Onorevoli colleghi, evidentemente sì, un potere siffatto lo ha il Governo, lo ha il Parlamento; ma il quesito è se tale potere Governo e Parlamento potranno domani esercitare, oltrepassato il termine d'indizione fissato colla legge Bergmann, senza porsi in contrasto con quella volontà dell'Assemblea Costituente, che nella disposizione transitoria VIII ha trovato estrinsecazione. Noi riteniamo che contro quella volontà del potere costituente non possa andarsi se non seguendo la via maestra di un nuovo intervento della volontà del potere costituente.

Onorevoli colleghi, sono questi gli aspetti giuridici della questione, cui mi limito, perché altri si è assunto di svolgerne gli aspetti politici. Ma prima di finire permettetemi di rilevare brevissimamente le contraddizioni, me

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

lo consenta l'onorevole Corona, che sono nella sua relazione di minoranza. Egli premette che la giustificazione che si è data da parte della stessa maggioranza alla legge Bergmann importa di conseguenza che la nuova legge di rinvio non possa non essere che una legge di revisione costituzionale; e fin qui andiamo d'accordo. Però subito dopo egli afferma che in questa maniera si apre una falla nell'ordinamento democratico del paese, che può servire da pretesto per delle profonde e radicali modificazioni e certamente non contribuisce a rialzare il prestigio delle istituzioni democratiche.

Onorevoli colleghi dell'opposizione, io ritengo che non si apra per nulla una falla nell'ordinamento democratico del paese, ma che si contribuisca nel modo più efficiente a dare ad esso la convinzione del rispetto che noi abbiamo per gli impegni di carattere costituzionale, quando noi non per capricci, non per cattive volontà, ma di fronte ad una situazione di necessità, valutata con serena coscienza e senso di responsabilità, proroghiamo nelle debite forme un termine che la Costituzione stabilisce. In questa materia regionale la Commissione si è preoccupata e si preoccupa di elaborare una legge che serva a dissipare tutti gli equivoci, a togliere da mezzo le preoccupazioni e a dare a tutti la sensazione che queste regioni, che in tanta parte del popolo italiano suscitano oggi delle diffidenze, generate anche da esperienze non felici, e alimentate da una propaganda di stampa che qualche volta è addirittura falsa e velenosa, sono in realtà organismi che possono fare del bene al nostro paese, checché ne pensi l'amico onorevole Cocco Ortu, perché la valorizzazione delle autonomie locali, fonte di progresso e scuola di democrazia, può farsi senza pregiudicare per nulla l'unità dello Stato. Onorevoli colleghi che ne dubitate, aspettate a giudicarci quando noi vi avremo messo a disposizione completa quel testo di legge sull'ordinamento regionale, al quale la Commissione dell'interno da sei mesi sta lavorando.

Io credo che, allora, coloro che, con animo pacato e scevro da pregiudizi, esamineranno quel progetto, non potranno non conviccersi che l'ordinamento regionale può fare del bene al nostro paese. In vista di ciò, onorevoli colleghi, noi con piena coscienza ci siamo assunti sulle nostre spalle la responsabilità di questo rinvio; siamo lieti di prenderla di fronte alla Camera e di fronte al paese, con la sicurezza di essere non violatori della Costituzione, ma suoi rispettosi esecutori.

A questa proposta di rinvio noi abbiamo dato carattere di proposta di legge costituzionale perché riteniamo che la legge abbia ad essere di carattere costituzionale e riteniamo, comunque, che, se anche, in ipotesi, potessero esservi — ed io non escludo affatto che vi siano — motivi di dubbio sulla esattezza giuridica dell'impostazione della nostra tesi, il Parlamento farebbe atto di doveroso ossequio alla Costituzione dello Stato se, nel caso, tale dubbio sciogliesse piuttosto con legge costituzionale che con legge ordinaria.

Comunque, questo è un problema che, nel quadro complessivo della materia, può anche considerarsi di carattere secondario e che la Camera risolverà come meglio crederà. In questa sede, in occasione di questa proposta di rinvio delle elezioni, quel che conta è soprattutto che si riaffermino, in pieno, da un lato il desiderio della maggioranza, e spero di tutto il Parlamento, che la Costituzione sia rispettata, dall'altro l'impegno — che il carattere costituzionale della nuova norma verrebbe a singolarmente rafforzare — che le elezioni regionali e le elezioni provinciali abbiano a farsi senza ulteriori dilazioni. Con questo spirito la Commissione ha presentato la sua proposta di legge, con questo auspicio ne richiede oggi l'approvazione alla Camera. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento Martino Gaetano?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli deputati, premetto che il Governo su questa questione si rimette alla sovranità dell'Assemblea; ma ritiene doveroso illustrare, sia pure in forma sintetica e breve, le ragioni per le quali era addivenuto al proposito di presentare un provvedimento di rinvio con la procedura di legge ordinaria. Questo non fece, perché il vicepresidente del Consiglio onorevole Piccioni, preso contatto con la prima Commissione, la quale studiava — con tutta la diligenza di cui dobbiamo darle atto — il merito dei due provvedimenti presentati sin dal dicembre scorso sull'organizzazione delle regioni e sul sistema elettorale, riferì al Consiglio dei ministri che la stessa Commissione avrebbe, di sua iniziativa, presentata una proposta di rinvio, in quanto essa poteva giudicare, meglio di ogni altro, se fosse possibile, in questo scorcio di lavori parlamentari, e in vista delle vacanze, poter procedere all'approvazione degli strumenti indispensabili, per l'articolo 122 della Costituzione, per effettuare le elezioni regionali.

Quindi, a parte la posizione presa dagli illustri oratori dell'opposizione i quali sosten-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

gono la tesi che ciò si possa fare, la Commissione, che giudica in base alla portata del suo lavoro e di quello parlamentare, ritiene che non sia possibile che queste leggi possano essere approvate prima dell'epoca fissata dalla legge Bergmann.

Questa è la posizione. Data questa posizione, la Commissione presenta una proposta di legge di rinvio, sulla quale tutta la maggioranza è d'accordo. Il disaccordo sorge sulla via procedurale da seguire: disaccordo onesto, giusto, che parte da diversi punti di vista teorici e pratici.

Il Governo sente di dover manifestare il suo avviso su questo punto.

Non voglio addentrarmi in una più alta discussione di ordine teorico: osservazioni importanti sono state fatte dall'illustre relatore della Commissione nella relazione scritta e in questa discussione. Sostenere che le disposizioni transitorie e finali della Costituzione siano disposizioni d'ordine costituzionale o non di ordine costituzionale, potrebbe essere anche fuori posto in questo momento. Ma, dato che l'onorevole Lucifredi ha insistito nel dire che tutte, o per lo meno la maggior parte, delle disposizioni transitorie sono di carattere costituzionale, mi permetto osservargli che la Costituzione intitola queste ultime disposizioni: « Disposizioni transitorie e finali ». Vi sono disposizioni finali che senza dubbio sono di carattere costituzionale, perché permanenti. Ma vi sono alcune disposizioni transitorie che si esauriscono e che non è possibile concepire come norme costituzionali, perché qualunque sia la dottrina che si possa seguire ella sa, onorevole Lucifredi, che è molto difficile in dottrina stabilire quale sia la norma costituzionale.

In un paese dove vi è una Costituzione rigida, può sembrare facile stabilire che la forma esteriore determina la differenza tra leggi costituzionali ed ordinarie; ma ciò non è nei paesi a costituzione flessibile. La verità è che non la forma esteriore ma la sostanza deve dare l'impronta a una norma costituzionale.

Tutte le norme che attengono alle libertà civili e politiche, tutte quelle che attengono alla organizzazione dello Stato sono di carattere costituzionale, per cui ogni modificazione di esse è di ordine costituzionale.

Ora, pare certo che una norma transitoria, una norma che stabilisce un termine, come quello relativo all'attuazione delle elezioni regionali e provinciali, non possa considerarsi di carattere costituzionale. Ricordo del resto che durante la discussione della legge Berg-

mann si disse che la disposizione VIII conteneva un termine dispositivo che bisognava cercare di rispettare nei limiti del possibile.

Voglio anche ricordare ciò che avvenne in seno all'Assemblea Costituente, e molti colleghi che ne facevano parte lo sanno. È noto che l'Assemblea Costituente, per la sua legge costitutiva, avrebbe dovuto concludere i suoi lavori entro otto mesi; salvo altri quattro mesi facoltativi.

Poiché la complessità dei lavori rese impossibile l'approvazione della Costituzione in questo termine, l'Assemblea Costituente votò prima una proroga di quattro mesi, e poi una seconda per altri sei mesi. Ebbene, nessuno disse allora che, così operando, la Assemblea Costituente operasse contro la sua legge costitutiva.

Ma v'è di più. Scaduta la seconda proroga di sei mesi, l'Assemblea Costituente, nel concludere i suoi lavori, disponeva che potesse ancora essere convocata nel termine di un altro mese, ossia fino al 31 gennaio 1948, per legiferare intorno a tre determinate materie, che erano precisamente: la legge elettorale del Senato della Repubblica, gli statuti regionali speciali e la legge sulla stampa.

Vedete dunque che i termini di cui stiamo discutendo sono termini non preclusivi ma indicativi: nessuna colpa quindi al Governo o al Parlamento se, nei termini stabiliti, non si sono potute fare le elezioni regionali.

Questa situazione giuridica venne esaminata in occasione della legge Bergmann e fu risolta non con una legge costituzionale, ma con una legge ordinaria. Si disse infatti: le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali, previste dalla disposizione VIII della Costituzione, saranno effettuate entro il 30 ottobre 1949: questo si stabilì con una legge ordinaria.

Per quale ragione non si può provvedere con legge ordinaria a spostare questo termine, fissato da una legge ordinaria? Molti d'altronde non la pensano come noi e noi diamo perciò alla Camera ampia facoltà di decidere come meglio crederà su questa questione; noi pensiamo, tuttavia, che sia molto pericoloso sostenere la contraria tesi, e lo riteniamo anche per tutte le ragioni esposte dall'onorevole Martino Gaetano circa la procedura lunga e complessa nella quale ci metteremmo se volessimo seguire il sistema della revisione costituzionale.

A parte l'interpretazione data dall'onorevole Martino all'articolo 138 della Costituzione, secondo la quale la votazione della Camera deve essere ripetuta dopo tre mesi prima che

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

il disegno di legge costituzionale possa passare all'altra Camera (il che comporterebbe sei mesi di tempo), facendo la più semplice ipotesi che le votazioni delle due Camere si possano fare entro tre mesi, è sempre impossibile che la promulgazione della legge costituzionale possa aversi prima del 30 ottobre 1949, in modo da annullare gli effetti della legge Bergmann.

Allora ci troveremmo di fronte ad una vera ed assoluta impossibilità di modificare la legge in via costituzionale. Capisco che il Governo sarebbe sempre coperto, nella sua responsabilità politica, dalle prime votazioni del Parlamento. Ma ad ogni modo è bene che la Camera tenga presente l'impossibilità che una legge costituzionale possa essere promulgata prima del 30 ottobre 1949.

Ho avvertito il dovere di esporre il punto di vista del Governo, lasciando alla Camera la piena libertà di decisione.

PRESIDENTE. Dovrò ora porre in votazione l'emendamento Martino Gaetano alla interazione della proposta di legge.

TARGETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le dichiarazioni di voto devono essere brevi e succinte.

Una voce al centro. Pure!

TARGETTI. Pure! Ma questo non è un po' difficile per degli uomini politici? (*Si ride*). In questo caso forse la mia dichiarazione potrà essere molto breve. In tante occasioni e in tante riprese si è discusso di questo problema dal lato giuridico! Io ho un grande rispetto per il diritto, che è un cibo sano e salubre, ma mi insegnate che si possono prendere delle indigestioni pericolose anche facendo abuso dei cibi più sani e salubri. Non esageriamo in queste discussioni di diritto! Guardiamo alla sostanza della cosa, che in questo caso è essenzialmente politica.

Onorevoli colleghi, non è colpa nostra se si voi ci costringete a ripetere le stesse critiche e, direi pure, le stesse accuse di carattere politico.

Per motivi che è inutile indicare, perché altrimenti si uscirebbe dal tempo limitato di una dichiarazione di voto, è inutile ricordare le ragioni complesse per cui vi è stato un profondo cambiamento di orientamento da parte del Governo.

PRESIDENTE. Si ricordi che ella deve fare soltanto una dichiarazione di voto sull'emendamento dell'onorevole Martino Gaetano.

TARGETTI. Me ne ricordo, signor Presidente, ed è per questo che osservo che l'atteggiamento del Governo e della maggioranza a proposito di questo problema è stato sempre un atteggiamento dilatorio. Ed è questa la ragione per la quale il nostro amico e collega, rappresentante la minoranza della Commissione, l'onorevole Corona, è venuto nella conclusione di non approvare né l'una proposta né l'altra.

La proposta dell'onorevole Martino avrebbe il vantaggio di rendere virtualmente minore l'ulteriore ritardo, perché egli, con quella chiarezza e precisione di linguaggio che gli è propria (qualcuno l'ha chiamato il fisiologo del diritto) vi ha dimostrato che se si ricorre alla procedura costituzionale chissà mai quanto tempo ci vorrà. Quindi noi, che vediamo questo carattere dilatorio dovremmo essere propensi alla proposta dell'onorevole Martino. Ma non la votiamo perché abbiamo sempre sostenuto, e non abbiamo oggi ragione di cambiare il nostro pensiero, che la norma VIII era tanto costituzionale che quando attraverso la legge Bergmann voi l'avete superata, voi avete violato la Costituzione e questo dobbiamo sostenere anche oggi, e sarebbe assurdo che noi esprimessimo oggi un apprezzamento diverso.

Si potrebbe osservare che con questo sistema si diminuisce il periodo della dilazione. Ma, amico Martino, questa mi sembra una ingenuità, perché se è vero che attraverso la procedura di una legge costituzionale passerebbero mesi e mesi prima per l'approvazione delle due Camere e poi per il *referendum*, noi abbiamo anche avuto esempi che dimostrano che anche con le leggi ordinarie si può, come suol dirsi, menare il can per l'aia. E come il Governo trova buoni amici come il Bergmann e il Conti per mutare con una legge ordinaria il termine delle elezioni regionali che era di un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, così ora probabilmente troverà, il Governo, buoni amici per prorogare ulteriormente quel termine. Quindi nessun vantaggio da parte nostra anche se approvassimo l'ordine di idee del collega Martino.

L'onorevole ministro ha detto che ci troviamo di fronte ad una impossibilità materiale, quella di preparare entro il termine previsto gli strumenti necessari. Io non so, onorevole ministro e onorevoli colleghi della maggioranza, quali strumenti così complicati voi abbiate in mente di creare, perché questi strumenti non li avete mai pronti.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

Onorevole Piccioni, la nostra vecchia amicizia mi mette un po' in imbarazzo, ma io debbo ricordarle talune sue affermazioni che i fatti hanno smentito. Ella, onorevole Piccioni, nel luglio del 1948 disse che una commissione ministeriale aveva già ultimato il disegno di legge. Si era nel luglio. Passarono l'agosto, il settembre, l'ottobre, il novembre: niente; soltanto alla fine di dicembre venne il disegno di legge!

Quando poi si tenga presente che ella ha aggiunto: « Posso rispondere che questa voce è infondata » — si riferiva all'accantonamento delle elezioni regionali — « il disegno di legge sarà prontamente presentato alla Camera », vien fatto di chiedere se per lei fare una cosa prontamente significa farla, invece che a luglio, alla fine di dicembre. Ecco perché noi denunziamo questa volontà dilatoria.

Scopo dilatorio dovuto a considerazioni che è inutile ripetere. Anche il ministro Scelba, il grande fautore dell'ente regione, non dico che abbia commesso un'abiura, ma è certo che si può dire che egli non senta proprio una gran fretta di dar vita all'ente regione, forse non perché si sia molto affievolito in lui l'idea regionalistica, ma perché egli sa che come conseguenza si avrebbe una trasformazione totale della vita degli enti locali. Ella sa, onorevole ministro dell'interno, che applicare il sistema regionale vuol dire abolire i prefetti, e certo la sua vita diverrebbe assai triste, privata della compagnia dei prefetti. (*Si ride — Applausi all'estrema sinistra*). Non solo, ma v'è un'altra ragione che rende anche più sicuro il nostro convincimento che si tratti di un altro provvedimento dilatorio: fino a che non sarà istituito l'ente regione, resterà l'attuale sistema di tutela degli enti autonomi, degli enti comunali.

Vogliamo dimostrare, ma per non dispiacere, anche per la nostra vecchia amicizia, lo do per dimostrato, che il carattere dilatorio di questo provvedimento, sia se gli si dà carattere di legge ordinaria, sia se gli si dà carattere di legge costituzionale, è fuori discussione. Del resto, sono sicuro che anche i colleghi della maggioranza lo sanno meglio di me e se non mi danno ragione è perché non me la possono dare.

Per questo motivo noi ci asteniamo dal votare la proposta dell'onorevole Martino, così come ci asterremmo dal votare una proposta di diverso carattere, perché, ripeto, non vogliamo prestarci a nessun atto che tenda a legittimare provvedimenti che hanno per noi carattere squisitamente politico.

Non creda però il Governo che noi rinunciamo, attraverso l'azione parlamentare ed anche attraverso un'azione di illustrazione del problema nel paese, a questo nostro diritto, che è anche un dovere, di fare in modo che questa situazione anormale, che riguarda la mancata rinnovazione dei consigli provinciali e regionali, non debba procrastinarsi.

A questo scopo noi presenteremo una proposta di legge che restituisca la libertà ai nostri comuni. (*Applausi all'estrema sinistra*).

POLETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLETTI. Voterò a favore dell'emendamento Martino. Ma, poiché sono fra i presentatori della legge costituzionale, mi sento tenuto a dichiarare il motivo di questo mio voto.

Dichiaro di votare a favore dell'emendamento dell'onorevole Martino perché mi sono convinto che le ragioni addotte prima dal presentatore e successivamente da coloro che hanno parlato a sostegno della medesima tesi, ed in particolare dall'onorevole Tesauro, sono ragioni fondate, che veramente inducono (e vorrei che i colleghi fossero della mia opinione) a votare per la tesi della legge ordinaria.

I motivi sono di due ordini: motivi di ordine giuridico, e motivi di fatto. Lascio stare i primi, perché non ho l'abitudine di parlare di cose di cui non ho competenza. Ma dico che sono rimasto profondamente convinto che quelli addotti anche dall'onorevole ministro a sostegno della tesi della legge ordinaria sono giusti.

Vi sono poi motivi di fatto, e su questi devo dire che, come hanno sottolineato gli onorevoli Martino ed altri (e mi duole che l'amico onorevole Lucifredi li abbia lasciati da parte), se lo scopo che ci proponiamo con questa legge è quello di giungere per la strada più breve, più sicura, più pratica, a far sì che le elezioni regionali siano effettuate, io dico che, se prendiamo la via della legge costituzionale, non si sa dove e come si andrà a finire, mentre, con la legge ordinaria, noi stabiliamo, prima di andare in vacanza, che le elezioni regionali saranno effettuate e non « indette ». Vorrei dire in particolare all'onorevole Targetti che, quando noi abbiamo dato nello scorso ottobre la interpretazione che « indire » non significa « fare », abbiamo rispettato prima di tutto la lingua italiana. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Ebbene, noi, prima di andare in vacanza potremmo stabilire il termine entro il quale le elezioni regionali dovranno essere fatte;

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

prendendo così un preciso impegno di fronte al paese. Per questi motivi dichiaro che voterò a favore della soluzione che prevede la adozione di una legge ordinaria.

SPATARO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPATARO. L'onorevole Lucifredi, nella sua relazione, ha dato atto che vi sono altri colleghi e giuristi convinti che non è necessario una legge costituzionale per risolvere il caso in esame, ma che sia sufficiente una legge ordinaria. Dobbiamo confessare che moltissimi colleghi sono rimasti perplessi fino a pochi giorni fa, ma che oggi, dopo la ampia e approfondita discussione fatta in quest'aula, noi pensiamo di poter votare in favore dell'emendamento Martino. Diamo atto a tutti (anzitutto ai colleghi della prima Commissione, che hanno avuto lo scrupolo di una eventuale violazione della legge) dell'opera intelligente svolta a questo riguardo; ma oggi noi siamo convinti, ricorrendo ad una legge ordinaria, di non violare la Costituzione, ma di avviarcì più sicuramente e più prossimamente alla attuazione dell'ordinamento regionale. Dichiaro che noi voteremo a favore dell'emendamento Martino. (*Applausi al centro*).

PALAZZOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Parlo a nome personale. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Martino, e non per fare un torto al mio amico, fisiologo del diritto, ma perché sono convinto che le ragioni addotte dalla Commissione e dal relatore per la maggioranza siano più che efficaci per dimostrare che in questo caso occorre una legge costituzionale. Ho sempre sentito dire che le disposizioni transitorie di un codice fanno parte integrante del codice stesso, e non vedo, perciò, per quale ragione analogo criterio non debba seguirsi nel valutare le norme transitorie della Costituzione.

Si è osservato da qualche settore che qui agisce una manovra dilatoria per ritardare l'attuazione dell'ordinamento regionale, ma, se così fosse, se fosse vera la manovra, io dichiaro che sono qui per facilitarla perché avrà il merito di allontanare dalla nazione la calamità dell'ordinamento regionale.

TOSATO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Presidente della Commissione*. Desidero fare una brevissima dichiarazione come presidente della Commissione, dettata

soprattutto dalla considerazione che questa discussione si è svolta in un modo piuttosto confuso: è stato detto da qualcuno che la proposta di legge costituzionale che noi abbiamo presentato è il risultato di una ingenuità. Può darsi, tuttavia io posso dire che è stata una proposta di legge presentata con spirito di onestà assoluta.

Quale è l'accusa che ci si muove da parte dell'opposizione? Voi — ci si dice — in realtà, non volete fare le elezioni. Voi avete una volontà dilatoria. Veramente, lo scopo per il quale noi abbiamo presentato la proposta di legge costituzionale, scopo vero e reale di ricorrere a questo strumento così difficile e delicato, era quello di darvi una garanzia che le elezioni sarebbero state fatte veramente. (*Commenti all'estrema sinistra*). Voi respingete questa garanzia e dichiarate di non aver fiducia (*Commenti all'estrema sinistra e all'estrema destra*); e noi non possiamo pretendere di avere la vostra fiducia. Io devo constatare che con questo sistema la ragion d'essere, vera e sostanziale, della presentazione di questo disegno di legge viene meno, perché non è soltanto per uno scrupolo formale che si presenta un disegno di legge. Comunque, una proroga delle elezioni è necessaria. Non è possibile discutere di leggi elettorali, finché il Parlamento non abbia per lo meno approvato il modo di composizione dei consigli regionali. La legge, ormai pronta, in settimana sarà approvata; se il Parlamento vorrà ancora restare a lavorare, noi siamo disposti a farlo. Comunque, dato che si è fatta soprattutto una discussione di carattere tecnico-giuridico, come presentatore con l'onorevole Lucifredi di questa proposta di legge, naturalmente, dichiaro che sono dello stesso parere dell'onorevole Lucifredi, e che nessuna delle ragioni addotte mi persuade. Però, con l'onorevole Lucifredi, ripeto: noi non pretendiamo di essere infallibili; manteniamo il nostro punto di vista: giudichi la Camera come crede.

COCCO-ORTU. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU. Per i motivi addotti dalla Commissione, che ritengo più che validi, voterò contro l'emendamento Martino, anche con la speranza che il mezzo della legge costituzionale consenta infine al popolo italiano di esprimere, su così grave riforma della struttura dello Stato, la sua volontà attraverso un *referendum* popolare, che nessuno dei partiti democratici dovrebbe rifiutare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Martino Gaetano, che tende a sop-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1949

primere nell'intestazione della proposta di legge in esame la parola: « costituzionale ».

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Informo che, nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la Commissione speciale per i provvedimenti relativi alla stampa ha approvato il disegno di legge: « Provvidenze in favore della stampa » (227-B), già approvato dalla stessa Commissione il 23 giugno e modificato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato, il 14 luglio.

Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Informo che gli onorevoli Negrari, Angelini, Togni e Guerrieri Filippo hanno presentato alla Presidenza una proposta di legge, di loro iniziativa, contenente provvedimenti per i comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli e Fivizzano.

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

È stata anche presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Turchi e Chislandi:

« Abolizione della competenza del Comitato interministeriale dei prezzi in materia di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici in concessione o in gestione diretta dei comuni o di altri enti pubblici territoriali ».

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Data la mole di lavoro ancora da espletare prima delle vacanze estive, in particolare per quanto riguarda la legge sulle locazioni, prospetto l'opportunità che domani domenica la Camera tenga seduta antimeridiana.

CARPANO MAGLIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPANO MAGLIOLI. Noi comprendiamo perfettamente la necessità di intensificare i nostri lavori, ma d'altra parte ognuno di noi ha degli impegni di partito presi precedentemente, ai quali non può assolutamente rinunciare: in questa situazione ci troveremo a non poter partecipare alla seduta di domani. Per ciò, a nome del mio gruppo, propongo che domani non si tenga seduta.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Faccio osservare che la legge sulle locazioni non potrà entrare in ogni caso in applicazione perché dovrà essere poi trasmessa al Senato e non è pensabile che il Senato possa approvarla in questo scorcio di lavori preferiali. Penso, pertanto, che non occorra tenere seduta domenica e che sia opportuno rinviare dopo le ferie estive il seguito della discussione del disegno di legge sulle locazioni.

MATTEUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. Ritengo che, in sostituzione della seduta che si dovrebbe tenere domani mattina, si possa tenere lunedì una seduta notturna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Carpano Maglioli che domattina, domenica, la Camera non tenga seduta.

(È approvata).

La seduta termina alle 13,25.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO